

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



REGIONE
PUGLIA

ANNO XLVI

BARI, 29 MAGGIO 2015

n. 75



Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 aprile 2015, n. 693

Cont. 703/06/GA. Corte di Appello di Bari sez. Lavoro - S.F. c/Regione Puglia Ratifica incarico difensivo all'avv. Federico Rutigliano, difensore Regione, legale esterno.

Pag. 21760

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 aprile 2015, n. 694

Cont. 259/15/RO. TAR Puglia-Sede di Bari. Farmacia C. di Locorotondo altri c/Regione Puglia altri- Costituzione in giudizio - Ratifica incarico difensivo all'avv. Vincenzo Latorre, legale esterno, e avv.ti Sabina Ornella di Lecce e Mariangela Rosato, legali interni.

Pag. 21761

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 aprile 2015, n. 695

Cont. 258/15/RO. TAR Puglia-Sede di Lecce. Federfarma Brindisi altri c/Regione Puglia altri- Costituzione in giudizio - Ratifica incarico difensivo all'avv. Vincenzo Latorre, legale esterno, e avv.ti Sabina Ornella di Lecce e Mariangela Rosato, legali interni.

Pag. 21763

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 aprile 2015, n. 696

Cont. n. 196/15/DL - Tribunale di Bari. Società C.O.L.E. s.r.l. c/Regione Puglia. Costituzione in giudizio. Ratifica incarico legale esterno, avv. Alessandro Amato.

Pag. 21764

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 aprile 2015, n. 697

Cont. n. 915/14/DL Dott.ssa F.S.A. altri c/Regione Puglia altri. Tribunale Civile di Roma. Costituzione in giudizio. Ratifica incarico difensivo a legale esterno, avv. Ulisse Corea.

Pag. 21766

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 aprile 2015, n. 698

Cont.102/15/GA. Tribunale di Lecce - D.L.L..c/Regione Puglia Ricorso per D.I.. Opposizione della Regione Puglia. Ratifica incarico difensivo all'avv. Anna Rita Pulli, difensore Regione, legale esterno.

Pag. 21767

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 aprile 2015, n. 699

Cont. 1316/2000/P/GA. TAR BARI. S.M. c/Regione Puglia Ratifica incarico difensivo all'avv. Daniela Anna Ponzo, difensore Regione, legale esterno.

Pag. 21768

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 aprile 2015, n. 700

Cont. 1371/14/GA Tribunale di Lecce sez. Lavoro - D.L.P.c/Regione Puglia Ratifica incarico difensivo all'avv. Daniele Miccoli, difensore Regione, legale esterno.

Pag. 21769

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 aprile 2015, n. 701

Cont. n. 2001/12/AV F. S.a.s. c./Regione Puglia. Ratifica incarico difensivo al Legale esterno, Avv. Francesco Tanzarella.

Pag. 21770

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 aprile 2015, n. 733

Cont. 314/10/TG - G.U.P. Brindisi - dott. Licci - costituzione di parte civile della REGIONE PUGLIA nel giudizio abbreviato innanzi al G.U.P. di Brindisi - dott. Licci - r.g.n.r. n. 629/14 r.g., su richiesta dell'imputato B.G.. Conferma nomina legale esterno avv. Francesco Marzullo.

Pag. 21771

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 aprile 2015, n. 734

Cont. 1718/09/LO-TG Corte d'Appello di Bari - Prima Sezione Penale - "REGIONE PUGLIA c/ Sacino altri. Giudizio di appello promosso dalla Procura di Bari e dalla Procura Generale avverso sentenza n. 1642/13 del 24.5.2013 del Tribunale di Bari. Conferma nomina legale esterno avv. Francesco Marzullo.

Pag. 21773

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 aprile 2015, n. 735

Cont. 904/10/TG Corte d'Appello di Lecce - conferma costituzione di parte civile della REGIONE PUGLIA nel giudizio n. 1364/2013 r.g. di appello promosso da Carucci Anna Maria 15 avverso la sentenza del 18.10.2012 emessa dal Tribunale di Brindisi. Conferma nomina legale esterno avv. Francesco Marzullo.

Pag. 21774

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 aprile 2015, n. 736

Cont. 398/09/TG Corte d'Appello di Lecce - REGIONE PUGLIA c/ R. V. altri. Giudizio di appello promosso da R. V. altri avverso la sentenza del 14.2.2012 emessa dal Tribunale di Brindisi. Ratifica mandato difensivo avv. Francesco Marzullo, legale esterno.

Pag. 21775

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 aprile 2015, n. 754

Cont. 329/15/LO - Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari - costituzione di parte civile della REGIONE PUGLIA nel procedimento penale n. 12582/14 r.g.n.r. a carico di C.O.L.E. s.r.l.. Ratifica incarico difensivo avv. Rosario Cristini, legale esterno.

Pag. 21777

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 aprile 2015, n. 755

Cont. 706/12/DL Corte di Appello Bari. Avv. F.C.S. c/Regione Puglia. Costituzione in giudizio. Ratifica nomina legale esterno, avv. Francesco ROMITO.

Pag. 21778

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 aprile 2015, n. 823

Cont. n. 1312/13/SI. Commissione Tributaria di Bari. R.P. c/ G. G. S.r.l. Ratifica incarico all'Avv. Luigi Quercia, legale esterno (II mandato).

Pag. 21779

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 aprile 2015, n. 843

Cont. 386/15/FR - TAR Puglia Lecce - Sig. C. P. c / Regione Puglia - Non costituzione in giudizio.

Pag. 21780

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 aprile 2015, n. 844

Cont. 360/15/FR - TAR Puglia Lecce - Sig.ra C. L. c / Regione Puglia - Non costituzione in giudizio.

Pag. 21781

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 aprile 2015, n. 845

Contt 2194-2195-2196/93/DL TRIBUNALE BARI - REGIONE PUGLIA c/ PROVINCIA DI BARI.INTRODUZIONE GIUDIZIO MERITO. Ratifica incarico difensivo.

Pag. 21781

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 aprile 2015, n. 846

Cont. 475/08/SH. Corte Suprema di Cassazione - Ricorso L. s.r.l. c/ Regione Puglia avverso sent. n.1272/2013 della Corte di Appello di Bari - Ratifica incarico difensivo a legale esterno Avv. Giuseppe Romito.

Pag. 21783

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 aprile 2015, n. 847

Cont. 1325/05/GA. Suprema Corte di Cassazione sez. Lavoro. Regione Puglia c/ S.S. 4. Ratifica incarico difensivo al Prof. Avv. Giuseppe Trisorio Liuzzi.

Pag. 21784

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 aprile 2015, n. 848

Cont. n. 1312/13/SI. Commissione Tributaria di Bari. R.P. c/ G. G. S.r.l. Ratifica incarico all'Avv. Luigi Quercia, legale esterno.

Pag. 21785

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 aprile 2015, n. 853

Cont. 278/15/FR - TAR Puglia Lecce - Sig. S. S. c / Regione Puglia - Non costituzione in giudizio.

Pag. 21786

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 aprile 2015, n. 854

Cont. 303/15/FR - Tribunale di Lecce - Sig.ra P.A. c / Regione Puglia - Non costituzione in giudizio.

Pag. 21787

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 aprile 2015, n. 869

Cont. 2070/12/LO. Costituzione di parte civile della REGIONE PUGLIA nel procedimento penale n. 14239/10 r.g. P.M. e n. 8014/14 R.G. G.I.P. -Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari- a carico di R.G. altri. Ratifica incarico difensivo avv. Romualdo Errico, legale esterno.

Pag. 21788

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 aprile 2015, n. 882

Cont. 1352/14/LO Costituzione di Parte Civile nel Procedimento Penale n. 17174/13 RG. P.M. - Tribunale di Bari a carico di F. G.. Nomina procuratore e difensore esterno avv. Francesco Marzullo. Conferimento incarico a ratifica della procura speciale rilasciata dal V.P. in data 16.02.2015.

Pag. 21789

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 aprile 2015, n. 883

Cont. 1268/09/RM Costituzione di Parte Civile nel procedimento penale Costituzione n. 2127/07 RG.n.r. - n.6538/08 R.G. GIP, in 2° grado presso la Corte di Appello di Lecce a carico di M. B. altri 5. Nomina procuratore e difensore esterno avv. Francesca Riccio.

Pag. 21790

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 maggio 2015, n. 890

Cont. 0083/15/DL TAR Puglia-Sede di Bari Associazione tra Titolari di Farmacia della Provincia di Foggia c/Regione Puglia + altri- Costituzione in giudizio - Ratifica incarico difensivo all'avv. Vincenzo Latorre, legale esterno, e avv.ti Sabina Ornella di Lecce e Mariangela Rosato, legali interni.
Pag. 21792

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 maggio 2015, n. 891

Cont. 240/15/DL. TAR Puglia-Sede di Lecce. Dott. D. + altri c/Regione Puglia + altri- Costituzione in giudizio - Ratifica incarico difensivo all'avv. Vincenzo Latorre, legale esterno, e avv.ti Sabina Ornella di Lecce e Mariangela Rosato, legali interni.
Pag. 21794

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 maggio 2015, n. 892

Cont. 431/15/CA. Tar Lecce. Avv. P.G. c/ Regione Puglia. Resistenza in giudizio. Nomina difensore. Ratifica mandato difensivo Avv. Sabino Persichella.
Pag. 21796

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 maggio 2015, n. 893

Cont. 2214/98/N/TO - CORTE DI CASSAZIONE T.C.G. s.p.a., c/ Regione Puglia - Ratifica incarico difensivo all'avv. Franco Gagliardi La Gala, legale esterno.
Pag. 21797

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 maggio 2015, n. 895

Cont. 1132/10/RO. Tribunale di Bari - Sezione Lavoro. Ricorso ex art. 700 c.p.c. D.G.F./Regione Puglia + 1 - Ratifica incarico difensivo all'avv. Maria Loreta Petrocelli, legale esterno.
Pag. 21798

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 maggio 2015, n. 896

Cont. 1242/14/CA. Tar Bari. Società A.P. c/ Regione Puglia. Resistenza in giudizio. Nomina difensore. Ratifica mandato difensivo Avv. Filippo Panizzolo
Pag. 21800

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 maggio 2015, n. 897

Cont.1192/13/CA. C.d.S.. Sig. C.P.. c/ Regione Puglia. Resistenza in giudizio. Nomina difensore. Ratifica mandato difensivo avv. Raffaele Dalouis.
Pag. 21801

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 maggio 2015, n. 898

Cont. n. 551/13/TG. Regione Puglia c/ C. di L., L. S.r.L.. Corte di Cassazione. Ratifica incarico difensivo: Avv. Maurizio Di Cagno, legale esterno.
Pag. 21802

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 aprile 2015, n. 693

Cont. 703/06/GA. Corte di Appello di Bari sez. Lavoro - S.F. c/Regione Puglia Ratifica incarico difensivo all'avv. Federico Rutigliano, difensore Regione, legale esterno.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore riferisce quanto segue:

Il Giudice del Lavoro di Bari con sent. n. 10262/13 ha rigettato il ricorso proposto dall'avv. F.S., ex dirigente regionale oggi in quiescenza, per la condanna della Regione Puglia al pagamento dei danni patrimoniali, professionali e biologici, asseritamente subiti a seguito del trasferimento dall'Ufficio Legale ad altro Ufficio;

Il succitato dipendente ha proposto gravame per l'annullamento della sentenza del Giudice di prime cure;

Considerata la necessità di resistere al ricorso in appello di cui innanzi, per salvaguardare l'esito positivo del primo grado del giudizio e, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n. 18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, il Vice Presidente della G.R. Prof.ssa Angela BARBANENTE, in virtù dei poteri conferiti dallo Statuto della Regione Puglia, art. 43 comma 2, con proprio provvedimento urgente del 12 febbraio 2015 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Federico Rutigliano, già officiato in primo grado

Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R.n. 22 del 22/12/1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20/12/2011, così come integrata e modificata con DGR.n. 1985 del 16/10/2012 per un importo prede-

finito pari ad €13.931,42 comprensivo di IVA e CPA, il tutto concordato con il professionista officiato, giusta convenzione sottoscritta dall'avv. Federico Rutigliano e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale avv. Vittorio TRIGGIANI

(Valore della controversia: € 277.815,80 Servizio di spesa Personale)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e S.M.I.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 13.931,42 comprensiva di IVA e CAP sarà finanziata con le disponibilità del cap.1312 (U.P.B.O.4.1.) del bilancio in corso:

- l'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 4.179,43 inclusi IVA, CAP.. All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap.1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i (cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2010)

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Di confermare quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato

- di ratificare l'operato del Vice Presidente della G.R. Prof.ssa Angela BARBANENTE.e, pertanto di resistere al ricorso in epigrafe indicato, a mezzo dell'avv. Federico Rutigliano
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell' acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione Copertura Finanziaria;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 aprile 2015, n. 694

Cont. 259/15/RO. TAR Puglia-Sede di Bari. Farmacia C. di Locorotondo altri c/Regione Puglia altri- Costituzione in giudizio - Ratifica incarico difensivo all'avv. Vincenzo Latorre, legale esterno, e avv.ti Sabina Ornella di Lecce e Mariangela Rosato, legali interni.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

con ricorso, notificato in data in data 16/23.02.2015, la *Farmacia Comunale di Locorotondo* + altri hanno chiesto, dinanzi al TAR Puglia - Sede Lecce, l'annullamento, previa sospensiva, dei seguenti atti:

- della nota del Direttore Generale p.t. dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari in data 9 dicembre 2014, prot. n. 223185, ricevuta in data 22.12.2014, con la quale si richiedeva alle far-

macie della Provincia di Bari, tra l'altro, il "pagamento immediato delle somme riportate a debito negli allegati tabulati, entro e non oltre 30 giorni dalla presente messa in mora, con espresso avvertimento che, in mancanza, sulle somme a debito decorreranno gli ulteriori interessi di mora", unitamente agli allegati alla medesima nota, nonché di ogni atto precedente, consequenziale e comunque connesso, tra cui:

- Nota AIFA 26 novembre 2010;
- Nota dell'Area politiche per la promozione della Salute, Ufficio Politiche del Farmaco del 20.07.2011, prot. n. AOO/152/10351;
- Nota AIFA 6 luglio 2011;
- Parere dell'Avvocatura distrettuale di Palermo reso in data 12 marzo 2011 (prot. 87579);
- Verbale dell'incontro svoltosi, presumibilmente, nel maggio 2013, "convocato dal RIP Edotto e dal Dirigente Ufficio Politiche del Farmaco del Servizio PATP con nota prot. AOO/152/6642 del 6.5.2013 per esaminare le modalità di calcolo degli sconti effettuati nell'ambito del SISR Puglia e del sistema Edotto;
- Nota dell'Area Politiche per la promozione della Salute, Ufficio Politiche del Farmaco, prot. n. 152/7141 del 20.05.2013;
- Nota dell'Area politiche per la promozione della salute, Ufficio Politiche del Farmaco del 25.07.2013, prot. n. 152/9649;
- Nota dell'Area politiche per la promozione della salute, Ufficio Politiche del Farmaco del 22.10.2013, prot. n. 152/12808;
- Nota dell'Area politiche per la promozione della salute, Ufficio Politiche del Farmaco del 14.11.2014, prot. n. 152/14600 e verbale della riunione svoltasi in data 21 novembre 2014.

il Servizio Programmazione e Assistenza Territoriale e Prevenzione, ha comunicato di ravvisare l'opportunità della costituzione nel giudizio dinanzi al TAR Bari;

rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n.18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, il Presidente della G.R., con proprio provvedimento urgente del 6 marzo 2015, salvo ratifica della G.R., ha conferito mandato congiunto di rappresentanza e difesa all'avv. Vincenzo Latorre, nato a Bari il 9.02.1966, con studio in Bari alla Fran-

cesco Crispi n. 6, codice fiscale: LTRVCN66B09A662I; P.I: 04666580727 e agli avvocati Sabina Ornella di Lecce e Mariangela Rosato dell'Avvocatura regionale;

si dà atto che il mandato all'avv. Vincenzo Latorre è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R. n.22 del 22/12/1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20/12/2011, così come integrata e modificata con DGR n.1985 del 16.10.2012, per un importo predefinito pari ad € 13.500,00, oltre IVA e CAP, e che il valore della controversia viene convenzionalmente stabilito in indeterminabile di straordinaria importanza; il tutto concordato con il professionista officiato, giusta convenzione sottoscritta in data 06 marzo 2015 dall'avv. Vincenzo Latorre e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale avv. Vittorio Triggiani.

L'incarico difensivo conferito ai legali interni Sabina Ornella di Lecce e Mariangela Rosato è invece disciplinato dalla L.R. 26/6/2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di costituirsi nel giudizio innanzi descritto.

Valore della controversia: indeterminabile di straordinaria importanza - Servizio di spesa: Servizio Programmazione e Assistenza Territoriale e Prevenzione.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e S.M.I.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 33.915,02, comprensiva di IVA e CAP, sarà finanziata con le disponibilità del cap.1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad €. 11.305,01, comprensiva di IVA e CAP.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap.1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura Regionale prot. n.11/L/6325 del 25.03.2011).

Per i compensi professionali, spettanti agli avvo-

cati regionali Sabina Ornella di Lecce e Mariangela Rosato, a norma del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010, l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito di provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di procedere alla costituzione nel giudizio in oggetto a mezzo dell'Avv. Vincenzo Latorre e degli Avv.ti Sabina Ornella di Lecce e Mariangela Rosato dell'Avvocatura Regionale;
- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria" in favore dell'Avv. Vincenzo Latorre.
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 aprile 2015, n. 695

Cont. 258/15/RO. TAR Puglia-Sede di Lecce. Federfarma Brindisi altri c/Regione Puglia altri- Costituzione in giudizio - Ratifica incarico difensivo all'avv. Vincenzo Latorre, legale esterno, e avv.ti Sabina Ornella di Lecce e Mariangela Rosato, legali interni.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

con ricorso, notificato in data in data 16/23.02.2015, la Federfarma Brindisi + altri hanno chiesto, dinanzi al TAR Puglia - Lecce, l'annullamento, dei seguenti atti:

- della nota del Direttore Generale p.t. della ASL di Brindisi in data 11 dicembre 2014, prot. n. 84716, ricevuta in data 17.12.2014, con la quale si richiedeva alle farmacie della Provincia di Brindisi, tra l'altro, il "pagamento immediato delle somme riportate a debito negli allegati tabulati, entro e non oltre 30 giorni dalla presente messa in mora, con espresso avvertimento che, in mancanza, sulle somme a debito decorreranno gli ulteriori interessi di mora", unitamente agli allegati alla medesima nota, nonché di ogni atto precedente, consequenziale e comunque connesso, tra cui:
- Nota AIFA 26 novembre 2010;
- Nota dell'Area politiche per la promozione della Salute, Ufficio Politiche del Farmaco del 20.07.2011, prot. n. AOO/152/10351;
- Nota AIFA 6 luglio 2011;
- Parere dell'Avvocatura distrettuale di Palermo reso in data 12 marzo 2011 (prot. 87579);
- Verbale dell'incontro svoltosi, presumibilmente, nel maggio 2013, "convocato dal RIP Edotto e dal Dirigente Ufficio Politiche del Farmaco del Servizio PATP con nota prot. AOO/152/6642 del 6.5.2013 per esaminare le modalità di calcolo degli sconti effettuati nell'ambito del SISR Puglia e del sistema Edotto;
- Nota dell'Area Politiche per la promozione della Salute, Ufficio Politiche del Farmaco, prot. n. 152/7141 del 20.05.2013;

- Nota dell'Area politiche per la promozione della salute, Ufficio Politiche del Farmaco del 25.07.2013, prot. n. 152/9649;
- Nota dell'Area politiche per la promozione della salute, Ufficio Politiche del Farmaco del 22.10.2013, prot. n. 152/12808;
- Nota dell'Area politiche per la promozione della salute, Ufficio Politiche del Farmaco del 14.11.2014, prot. n. 152/14600 e verbale della riunione svoltasi in data 21 novembre 2014.

il Servizio Programmazione e Assistenza Territoriale e Prevenzione, ha comunicato di ravvisare l'opportunità della costituzione nel giudizio dinanzi al TAR Lecce;

rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n.18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, il Presidente della G.R., con proprio provvedimento urgente del 6 marzo 2015, salvo ratifica della G.R., ha conferito mandato congiunto di rappresentanza e difesa all'avv. Vincenzo Latorre, nato a Bari il 9.02.1966, con studio in Bari alla Francesco Crispi n. 6, codice fiscale: LTRVCN66B09A6621; P.I: 04666580727 e agli avvocati Sabina Ornella di Lecce e Mariangela Rosato dell'Avvocatura regionale;

si dà atto che il mandato all'avv. Vincenzo Latorre è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R. n.22 del 22/12/1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20/12/2011, così come integrata e modificata con DGR n.1985 del 16.10.2012, per un importo predefinito pari ad € 26.730,00, oltre IVA e CAP, e che il valore della controversia viene convenzionalmente stabilito in €. 911.457,42; il tutto concordato con il professionista officiato, giusta convenzione sottoscritta in data 6 marzo 2015 dall'avv. Vincenzo Latorre e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale avv. Vittorio Triggiani.

L'incarico difensivo conferito ai legali interni Sabina Ornella di Lecce e Mariangela Rosato è invece disciplinato dalla L.R. 26/6/2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di costituirsi nel giudizio innanzi descritto.

Valore della controversia: €. 911.457,42 Servizio di spesa: Servizio Programmazione e Assistenza Territoriale e Prevenzione.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e S.M.I.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 33.915,02, comprensiva di IVA e CAP, sarà finanziata con le disponibilità del cap.1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad €. 11.305,01, comprensiva di IVA e CAP.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap.1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura Regionale prot. n.11/L/6325 del 25.03.2011).

Per i compensi professionali, spettanti agli avvocati regionali Sabina Ornella di Lecce e Mariangela Rosato, a norma del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010, l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito di provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di procedere alla costituzione nel giudizio in oggetto a mezzo dell'Avv. Vincenzo Latorre e degli Avv.ti Sabina Ornella di Lecce e Mariangela Rosato dell'Avvocatura Regionale;
- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria" in favore dell'Avv. Vincenzo Latorre.
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 aprile 2015, n. 696

Cont. n. 196/15/DL - Tribunale di Bari. Società C.O.L.E. s.r.l. c/Regione Puglia. Costituzione in giudizio. Ratifica incarico legale esterno, avv. Alessandro Amato.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, titolare di Alta Professionalità, e confermata dall'Avvocato coordinatore, riferisce quanto segue:

La Società C.O.L.E. s.r.l., in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante, ha presentato innanzi al Tribunale di Bari ricorso, notificato in data 09/02/2015, per l'accertamento e la dichiarazione di nullità, di inefficacia, di arbitrarietà, di unilateralità e di infondatezza, con eventuale disapplicazione, previo accertamento e declaratoria del vizio di legittimità in via incidentale, dell'atto dirigenziale regionale n. 253 del 20/08/2014 avente ad oggetto "C.I.G. n. 02288103F8 - Servizio di Telecardiologia. Chiusura procedimento amministrativo di

verifica delle refertazioni ECG in esubero periodo giugno 2010 - maggio 2012. Impegno e liquidazione refertazioni ECG in esubero periodo settembre 2013 - maggio 2014 sul capitolo 711022 del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e 2014. Pagamento somma spettante a seguito del procedimento amministrativo di verifica", con cui la Regione Puglia ha stabilito il recupero della somma quantifica in € 556.343,37 - perché ritenuta non dovuta - pagata alla Società C.O.L.E. Srl.;

Atteso quanto rappresentato dal competente Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione dell'Area Politiche per la Promozione della Salute delle persone e delle Pari opportunità con nota prot. n. AOO/152/3598 del 04/03/2015, la Giunta Regionale ha deliberato di costituirsi innanzi al Tribunale di Bari, a mezzo dell'avv. Alessandro Amato;

Si dà atto che il citato mandato all'Avv. Alessandro Amato è stato conferito a fronte di un corrispettivo complessivo pari ad € 19.269,26, IVA e CAP inclusi, come determinato nella convenzione tra il professionista e l'avvocato coordinatore, ritualmente sottoscritta;

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere nel giudizio di che trattasi.

(Valore della causa: € 556.343,37; Settore di spesa: Sanità).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n.28/2001 e s.m.ii.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari a € 19.269,26, è composta come di seguito indicato e sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 (U.P.B. 0.4.1) del bilancio in corso:

- € 15.187,00 (imponibile), € 3.474,78 (IVA), € 607,48 (CAP) per compenso professionale pattuito con l'avvocato officiato.

L'acconto da corrispondere all'avv. Alessandro Amato, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari a € 5780,77, di cui € 1.042,43 per IVA e € 182,24 per CAP.

Al relativo impegno e alla successiva liquidazione dell'acconto innanzi citato si provvederà con suc-

cessiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della l.r. n.7/97, art.4- comma IV- lett.K e della delibera di G.R.n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall'Avvocato Responsabile del Procedimento, titolare di Alta Professionalità, e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge costituirsi nel giudizio di che trattasi innanzi al Tribunale di Bari

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della Giunta Regionale e, pertanto, di costituirsi nel giudizio di che trattasi innanzi al Tribunale di Bari a mezzo dell'avv. Alessandro Amato;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa e di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 aprile 2015, n. 697

Cont. n. 915/14/DL Dott.ssa F.S.A. altri c/Regione Puglia altri. Tribunale Civile di Roma. Costituzione in giudizio. Ratifica incarico difensivo a legale esterno, avv. Ulisse Corea.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Avvocato incaricato, titolare di Alta Professionalità e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

Con atto di citazione, ritualmente notificato, le dott.sse F.S.A., C.G., G.V., I.M.G., I.P.A., L.C.F., M.S., R.G., R.I., R.T., R.M.R., M.M., R.I., citavano in giudizio, dinanzi al Tribunale Civile di Roma, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Miur, il Ministero della Salute, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la Regione Puglia, la Regione Marche, la Regione Emilia Romagna, l'Università degli Studi di Bari, l'Università Politecnica delle Marche, l'Università degli Studi di Bologna, l'Università degli Studi di Parma, perché l'Ill.mo giudice adito:

a) accertasse e dichiarasse l'inadempimento dello Stato Italiano per il tardivo e/o inadeguato recepimento, nel proprio Ordinamento Nazionale, della Direttiva 93/16/CEE e/o della Direttiva 82/76/CEE, in ordine all'attuazione del principio dell'adeguata remunerazione, ritenendo che, solo a seguito dell'adozione dei D.P.C.M. 7 marzo, 6 luglio, 2 novembre 2007, lo Stato Italiano abbia correttamente trasposto le due direttive e, per l'effetto, accertasse e dichiarasse il diritto delle attrici al risarcimento dei danni sofferti in conseguenza, e condannasse la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento del risarcimento dei danni in favore delle attrici, per ogni loro anno di specializzazione medica rientrante nel periodo 1993-2006, da commisurarsi nella differenza tra quanto esse avrebbero percepito annualmente a titolo di borsa di studio, se la disciplina di cui all'art. 6.lgs. 257/1991 fosse stata interamente applicata e la somma realmente percepita annualmente, ovvero da commisurarsi in euro 18.400,00 per ogni anno di interesse, ovvero nella diversa maggiore o minore somma ritenuta di Giustizia;

b) accertasse e dichiarasse l'illegittimità del mancato adeguamento delle borse di studio di cui in causa in relazione alla rideterminazione triennale in funzione del miglioramento stipendiale tabellare minimo previsto dal C.C.N.L. del S.S.N. dei medici neoassunti, ex art. 6 D.Lgs. 257/1991, per ogni loro anno di specializzazione medica rientrante nel periodo 1993-2006 e, per l'effetto, condannasse le parti convenute, in solido tra di loro, o ciascuna per le somme di sua competenza, al pagamento delle conseguenti differenze retributive dovute a tale titolo dalle attrici;

l'Area Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità della Regione Puglia, Servizio Programmazione e Assistenza Ospedaliera e Specialistica, con nota prot. AOO_151 - 0011495 del 20.10.2014, ha manifestato l'opportunità di costituirsi in giudizio per il contenzioso di cui all'oggetto;

attesa l'infondatezza della domanda, il Presidente della G.R., con proprio provvedimento urgente del 27.01.2015, salvo ratifica della stessa Giunta, ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'Avv. Ulisse Corea, del foro di Roma, al fine di costituirsi nel prefato giudizio;

E' necessario, pertanto, che la Giunta Regionale provveda a ratificare il citato mandato difensivo, conferito in via di urgenza.

VALORE DELLA CAUSA: Indeterminabile

SETTORE DI SPESA: Sanità

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, come determinata nella Convenzione per incarico professionale e di rappresentanza tra il professionista e l'Avvocato Coordinatore, ritualmente sottoscritta, pari ad **euro 3.150,00** (di cui € 840,00 per studio della controversia, € 420,00 per fase introduttiva, € 840,00 per fase istruttoria, € 1.050,00 per fase decisoria) per compenso professionale, oltre le spese vive documentate, sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso;

l'acconto da corrispondere all'avv. Ulisse Corea, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari a complessivi **€. 1.199,01**, comprensivo di IVA e CPA;

al relativo impegno e alla successiva liquidazione dell'acconto innanzi citato si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della l. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. N. 11/L/6325 del 25/3/2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nelle competenze della Giunta ai sensi della LR 7/97 art.4-comma 4- lett. K e della deliberazione di GR n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile del procedimento e del Coordinatore dell'Avvocatura

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi nel predetto giudizio innanzi al Tribunale Civile di Roma in epigrafe indicato;
- di nominare rappresentante e difensore della Regione l'Avv. Ulisse Corea del Foro di Roma;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- Di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 aprile 2015, n. 698

Cont.102/15/GA. Tribunale di Lecce - D.L.L.c/Regione Puglia Ricorso per D.I.. Opposizione della Regione Puglia. Ratifica incarico difensivo all'avv. Anna Rita Pulli, difensore Regione, legale esterno.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore riferisce quanto segue:

L'ing. L.d.L., con ricorso ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Lecce, ingiunzione di pagamento nei confronti della Regione Puglia della somma di € 19.098,77 a titolo di competenze quale componente di una Commissione di collaudo.

Considerata la sussistenza dei presupposti di legge per proporre opposizione al D.I. di cui innanzi e, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n. 18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, il Presidente della G.R., con proprio provvedimento urgente del 17 febbraio 2015 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Anna Rita Pulli

Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R.n. 22 del 22/12/1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20/12/2011, così come integrata e modificata con DGR.n. 1985 del 16/10/2012 per un importo predefinito pari ad €1.998,36 comprensivo di IVA e CPA, il tutto concordato con il professionista officiato, giusta convenzione sottoscritta dall'avv. Anna Rita Pulli e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale

(Valore della controversia: € 19.098,77 Servizio di spesa Personale)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e S.M.I.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 1.998,36 comprensiva di IVA e CAP sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 (U.P.B.O.4.1.) del bilancio in corso:

l'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari

ad € 600,00 inclusi IVA, CAP.. All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap.1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i (cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2010)

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall' Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Di confermare quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R.e, pertanto di proporre opposizione al D.I. in epigrafe indicato, a mezzo dell'avv. Anna Rita Pulli;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell' acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione Copertura Finanziaria;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 aprile 2015, n. 699

Cont. 1316/2000/P/GA. TAR BARI. S.M. c/Regione Puglia Ratifica incarico difensivo all'avv. Daniela Anna Ponso, difensore Regione, legale esterno.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore riferisce quanto segue:

Il sig. M.S. con ricorso in riassunzione proposto dinanzi al TAR BARI, ha chiesto l'annullamento della determinazione n. 39/2000 del Dirigente del Servizio Personale, con cui è stato escluso dalla partecipazione al concorso per 90 posti di ex VI q.f.(attuale categoria C) previsto dall'art. 32 L.R. 7/97 nonché il risarcimento dei danni asseritamente subiti.

Considerata la necessità di resistere al ricorso di cui innanzi, e, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n. 18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, il Presidente della G.R., con proprio provvedimento urgente del 20 febbraio 2015 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Daniela Anna Ponso.

Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R.n. 22 del 22/12/1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20/12/2011, così come integrata e modificata con DGR.n. 1985 del 16/10/2012 per un importo predefinito pari ad €4.796,06 comprensivo di IVA e CPA, il tutto concordato con il professionista officiato, giusta convenzione sottoscritta dall'avv. Daniela Anna Ponso e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale

(Valore della controversia: Indeterminabile Servizio di spesa Personale)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e S.M.I.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 4.796,06 comprensiva di

IVA e CAP sarà finanziata con le disponibilità del cap.1312 (U.P.B.O.4.1.)del bilancio in corso:

l'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 1.438,82 inclusi IVA, CAP.. All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap.1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i (cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2010)

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall' Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Di confermare quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R.,e, pertanto di resistere al ricorso in epigrafe indicato, a mezzo dell'avv.Daniela Anna Ponzio;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell' acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione Copertura Finanziaria;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.;

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 aprile 2015, n. 700

Cont. 1371/14/GA Tribunale di Lecce sez. Lavoro - D.L.P.c/Regione Puglia Ratifica incarico difensivo all'avv.Daniele Miccoli, difensore Regione, legale esterno.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore riferisce quanto segue:

Il sig. P.D.L. con ricorso, ha chiesto al Giudice del Lavoro di Lecce, l'accertamento del proprio diritto a percepire dal 1° febbraio 2003 al 17 ottobre 2005 il trattamento retributivo relativo alle funzioni di responsabile di U.O. pari ad € 4.133,44

Considerata l'infondatezza della domanda di parte ricorrente e, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n. 18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno,il Vice Presidente della G.R. Prof.ssa Angela BARBANTE, in virtù dei poteri conferiti dallo Statuto della Regione Puglia, art. 43 comma 2, con proprio provvedimento urgente del 30 gennaio 2015 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv.Daniele Miccoli

Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R.n. 22 del 22/12/1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20/12/2011, così come integrata e modificata con DGR.n. 1985 del 16/10/2012 per un importo predefinito pari ad €1.998,36 comprensivo di IVA e CPA, il tutto concordato con il professionista officiato, giusta convenzione sottoscritta dall'avv.Daniele Miccoli e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale

(Valore della controversia: € 4.133,44 Servizio di spesa Personale)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e S.M.I.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 1.998,36 comprensiva di IVA e CAP sarà finanziata con le disponibilità del cap.1312 (U.P.B.O.4.1.) del bilancio in corso:

l'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 600,00 inclusi IVA, CAP.. All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap.1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i (cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2010)

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Di confermare quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato

- di ratificare l'operato del Vice Presidente della G.R. Prof.ssa Angela BARBANENTE.e, pertanto di resistere al ricorso in epigrafe indicato, a mezzo dell'avv.Daniele Miccoli;

- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione Copertura Finanziaria;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 aprile 2015, n. 701

Cont. n. 2001/12/AV F. S.a.s. c./Regione Puglia. Ratifica incarico difensivo al Legale esterno, Avv. Francesco Tanzarella.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, e confermata dall'Avvocato coordinatore, riferisce quanto segue:

La F. S.a.s. ha proposto dinanzi al Consiglio di Stato, appello avverso la sentenza n. 509/2014 del T.A.R. Puglia, Sede di Bari, depositata il 16.04.2014, non notificata.

Il Presidente della G.R., per tutte le ragioni esposte nei precedenti atti, con proprio provvedimento del 11.12.2014 ha conferito mandato difensivo all'Avv. esterno Francesco Tanzarella.

Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20/12/2011, così come integrata e modificata con DGR n. 1985 del 16/10/2012 per un importo predefinito pari ad € 41.109,12 comprensivo di I.V.A. e C.A.P.; il tutto concordato con il professionista officiato, giusta convenzione sottoscritta dall'Avv. Francesco Tanzarella e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale.

Il valore della controversia è di € 250.000,00 circa
- Settore di spesa: Servizio Agricoltura.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 E S.M. E I.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento pari ad € 41.109,12 è composta come di seguito indicato e sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso:

- € 32.400,00 (imponibile), € 7.413,12 (I.V.A.), € 1.296,00 (C.A.P.) inclusi per compenso professionale pattuito con l'avvocato officiato.

L'acconto del 30% da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 12.332,73 comprensivi di IVA e CAP.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011)"

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di ratificare e confermare l'operato del Presidente della Giunta Regionale e pertanto di conferire mandato di rappresentanza all'Avv. esterno Francesco Tanzarella.
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa e di liquidazione e

pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 aprile 2015, n. 733

Cont. 314/10/TG - G.U.P. Brindisi - dott. Licci - costituzione di parte civile della REGIONE PUGLIA nel giudizio abbreviato innanzi al G.U.P. di Brindisi - dott. Licci - r.g.n.r. n. 629/14 r.g., su richiesta dell'imputato B.G.. Conferma nomina legale esterno avv. Francesco Marzullo.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue.

La Procura di Brindisi in data 23.1.2014 chiedeva ed otteneva il giudizio immediato nei confronti degli imputati B.C. + altri per i reati di associazione a delinquere, numerose turbative d'asta e corruzioni nella gestione degli appalti ad opera dell'ASL di Brindisi (nel relativo giudizio immediato la Regione Puglia si è costituita parte civile con D.G.R. 588 del 2014 che ha conferito l'incarico all'avvocato esterno Francesco Marzullo del Foro di Bari). Con richiesta del 13.2.2014 l'imputato B.G. ha viceversa chiesto che nei suoi confronti si procedesse nelle forme del rito abbreviato ed il G.I.P. presso il Tribunale di Brindisi ha fissato l'udienza del 17 aprile 2014.

Il Presidente della G.R., ravvisata la necessità di tutelare la posizione processuale dell'Amministrazione Regionale anche in sede di giudizio abbreviato, al fine di chiedere il risarcimento dei danni anche nei confronti dell'imputato B.G., ha rilasciato procura speciale in via d'urgenza all'avv. Marzullo Francesco affinché si costituisse parte civile anche nel giudizio abbreviato. In forza di tale procura speciale, l'avvocato Marzullo di costituiva all'udienza del 15.5.2014 innanzi al G.I.P. di Brindisi, dott. Licci.

Tale giudizio speciale si è concluso favorevolmente per gli interessi dell'Amministrazione regionale con sentenza del 22.5.2014, visto che il Borromeo, oltre che alla pena di giustizia, è stato condannato al risarcimento dei danni in favore della Regione Puglia e alla rifusione delle spese legali.

“Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18”, istitutiva dell'Avvocatura della Regione Puglia”

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare l'operato del Presidente della G.R. che ha confermato l'incarico all'avv. Marzullo di insistere nella costituzione di parte civile anche nel giudizio di impugnazione;

Quanto sopra riferito, ricorrendo motivi di opportunità, si propone, in conformità al parere ex art. 4 comma 3 lett. c L.r. 18/2006 espresso dal Coordinatore dell'Avvocatura regionale con la sottoscrizione del presente atto, di autorizzare la Regione Puglia ad insistere nella costituzione di parte civile, conferendo la procura speciale e difesa tecnica all'avv. Francesco Marzullo del foro di Bari (MRR FNC 73CO5 A662T) con studio in Bari alla Via Abbrescia, 50

Si dà atto che il mandato per il legale esterno è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R n. 22 del 22/12/1997 e dalla Deliberazione di G.R. n. 2892 del 20/12/2012, per un importo predefinito onnicomprensivo per onorari e spese pari a EURO **15.754,23**, comprensivo di IVA e CAP, calcolato nel rispetto dei vigenti parametri;

Valore della controversia: straordinaria importanza - Servizio Sanità.

Si fa presente che l'incarico è ritenuto di straordinaria importanza in considerazione dell'entità dei danni patrimoniali cagionati dagli illeciti ascritti al B.G., della complessità delle questioni giuridiche trattate e della mole dei documenti, acquisiti al fascicolo delle indagini preliminari, mole consistente in decine di faldoni e in migliaia di intercettazioni telefoniche. Parimenti anche l'incarico di costituzione di parte civile nel giudizio immediato è stato ritenuto di straordinaria importanza (come da delibera G.R. n. 588 del 2014).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/01 e s.m.e i_

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento pari a € 7.994,00 comprensiva di IVA, CAP e spese, sarà finanziata, con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 2.398,20, IVA e CAP inclusi.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto di provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap.1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. 11/L/6325 del 25.03.2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Vista la sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente che ha rilasciato la procura speciale all'avv. Francesco Marzullo nonché la nomina a difensore tecnico al medesimo avvocato del foro di Bari, affinché di costituisse parte civile per conto della Regione Puglia anche nel giudizio abbreviato a carico di B.G., giudizio che si è concluso favorevolmente per gli interessi dell'Amministrazione che ha beneficiato di una condanna al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese legali;

- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento e la liquidazione dell'acconto, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 aprile 2015, n. 734

Cont. 1718/09/LO-TG Corte d'Appello di Bari - Prima Sezione Penale - "REGIONE PUGLIA c/ Sacino altri. Giudizio di appello promosso dalla Procura di Bari e dalla Procura Generale avverso sentenza n. 1642/13 del 24.5.2013 del Tribunale di Bari. Conferma nomina legale esterno avv. Francesco Marzullo.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue.

Con sentenza n. 1642/2013 del 24.5.2013 il Tribunale di Bari con sentenza ex art. 129 c.p.p., definendo preliminarmente il proc. pen. 21454/06 r.g.n.r. in cui la Regione Puglia era costituita parte civile per chiedere il risarcimento dei danni cagionati dalle condotte illecite di peculato ascritte agli imputati S.G., B. G., M. D. e V.A., assolveva i medesimi dall'accusa di peculato perché il fatto non sussiste.

Avverso detta sentenza hanno proposto impugnazione sia la Procura di Bari sia la Procura Generale chiedendo l'integrale riforma della sentenza di primo grado. Per effetto di tali impugnazioni, è stata fissata innanzi alla Prima Sezione Penale della Corte di Appello di Bari l'udienza del 22.9.2014 per la trattazione delle summenzionate impugnazioni

Il Presidente della G.R. ravvisata la necessità di tutelare la posizione processuale dell'Amministrazione Regionale anche in grado di appello, per insi-

stere nell'accoglimento delle spiegate impugnazioni, propone di confermare l'incarico all'avv. Marzullo Francesco, che ha già assistito la Regione nel primo grado di giudizio, al fine di rappresentare e difendere gli interessi dell'Ente anche in grado di appello, insistendo nell'accoglimento delle impugnazioni spiegate dalla Procura presso il Tribunale e dalla Procura Generale

"Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18", istitutiva dell'Avvocatura della Regione Puglia"

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a confermare l'incarico all'avv. Marzullo anche per il giudizio di impugnazione;

Quanto sopra riferito, ricorrendo motivi di opportunità, si propone, in conformità al parere ex art. 4 comma 3 lett. c L.r. 18/2006 espresso dal Coordinatore dell'Avvocatura regionale con la sottoscrizione del presente atto, di autorizzare la Regione Puglia ad insistere nella costituzione di parte civile, conferendo la procura speciale e difesa tecnica all'avv. Francesco Marzullo del foro di Bari (MRR FNC 73CO5 A662T) con studio in Bari alla Via Abbrescia, 5

Si da atto che il mandato per il legale esterno è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R n. 22 del 22/12/1997 e dalla Deliberazione di G.R. n. 2892 del 20/12/2012, per un importo predefinito onnicomprensivo per onorari e spese pari a EURO **15.754,23**, comprensivo di IVA e CAP, calcolato nel rispetto dei vigenti parametri;

(Valore della controversia: ordinaria importanza;
- Servizio di Spesa: Formazione)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/01 e s.m.e i_

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento pari a € 4.796,06 comprensiva di IVA, CAP e spese, sarà finanziata, con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 1.438,32 IVA e CAP inclusi.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap.1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. 11/L/6325 del 25.03.2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate,

Vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di autorizzare la costituzione della Regione Puglia anche nel procedimento di appello, confermando il rilascio della procura speciale nonché la nomina a difensore tecnico dell'avv. Francesco Marzullo del foro di Bari;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento e la liquidazione dell'acconto, come indicato nella sezione "Coperatura Finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 aprile 2015, n. 735

Cont. 904/10/TG Corte d'Appello di Lecce - conferma costituzione di parte civile della REGIONE PUGLIA nel giudizio n. 1364/2013 r.g. di appello promosso da Carucci Anna Maria 15 avverso la sentenza del 18.10.2012 emessa dal Tribunale di Brindisi. Conferma nomina legale esterno avv. Francesco Marzullo.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue.

Con sentenza in data 8.10.2012 il Tribunale di Brindisi, all'esito del procedimento penale n. 1364/2013 (c.d. Pioggia d'oro), ha condannato gli imputati C.A., C.M., P.D., C.P., M.R., L. P. G., C.I., M.V., D. M. C., C.A., S.S., M.P., S.V.A., S.C.C., M.S. e M.V. alla pena di giustizia per truffe in danno della Regione Puglia, con conseguente condanna dei medesimi al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile Regione Puglia nonché al pagamento delle spese legali.

Avverso detta sentenza hanno proposto impugnazione tutti gli imputati sopra citati per chiedere la riforma integrale della medesima. Il giudizio di secondo grado si è concluso favorevolmente per gli interessi regionali con la conferma integrale della sentenza di primo grado e la condanna degli imputati al pagamento in solido anche delle spese legali relativo al giudizio di gravame

Il Presidente della G.R., ravvisata la necessità di tutelare la posizione processuale dell'Amministrazione Regionale anche in grado di appello ed in particolare al fine di insistere nel rigetto delle spiegate impugnazioni, ha rilasciato procura speciale in via d'urgenza all'avv. Marzullo Francesco, che ha già assistito la Regione nel primo grado di giudizio.

"Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18", istitutiva dell'Avvocatura della Regione Puglia"

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare l'operato del Presidente della G.R. che ha confermato l'incarico all'avv. Marzullo di insistere nella costituzione di parte civile anche nel giudizio di impugnazione;

Quanto sopra riferito, ricorrendo motivi di opportunità, si propone, in conformità al parere ex art. 4 comma 3 lett. c L.r. 18/2006 espresso dal Coordinatore dell'Avvocatura regionale con la sottoscrizione del presente atto, di autorizzare la Regione Puglia ad insistere nella costituzione di parte civile, conferendo la procura speciale e difesa tecnica all' avv. Francesco Marzullo del foro di Bari (MRR FNC 73CO5 A662T) con studio in Bari alla Via Abbrescia, 50

Si da atto che il mandato per il legale esterno è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R n. 22 del 22/12/1997 e dalla Deliberazione di G.R. n. 2892 del 20/12/2012, per un importo predefinito omnicomprendente per onorari e spese pari a EURO **11.990,00**, comprensivo di IVA e CAP, calcolato nel rispetto dei vigenti parametri;

(Valore della controversia: particolare interesse-Servizio di Spesa: Agricoltura)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/01 e s.m.e i_

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento pari a € 11.990,00 comprensiva di IVA, CAP e spese, sarà finanziata, con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'intero importo si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap.1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. 11/L/6325 del 25.03.2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate,

Vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Vista la sottoscrizione poste in calce dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente che ha rilasciato la procura speciale all'avv. Francesco Marzullo nonché la nomina a difensore tecnico al medesimo avvocato del foro di Bari, affinché insistesse nella costituzione di parte civile anche nel procedimento di appello, che si è concluso favorevolmente per gli interessi dell'Amministrazione con la conferma di tutte le statuizioni civili di primo grado ed il rigetto integrale di tutti gli appelli;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento e la liquidazione dell'acconto, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria"
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13
aprile 2015, n. 736

Cont. 398/09/TG Corte d'Appello di Lecce - REGIONE PUGLIA c/ R. V. altri. Giudizio di appello promosso da R. V. altri avverso la sentenza del 14.2.2012 emessa dal Tribunale di Brindisi. Ratifica mandato difensivo avv. Francesco Marzullo, legale esterno.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Avvocatura regionale, riferisce quanto segue.

Con sentenza del 14.2.2012 il Tribunale di Brindisi ha condannato gli imputati R.V., C.B. R., C.C. e O.S.

alla pena di giustizia per il reato di lottizzazione abusiva con condanna dei medesimi al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile Regione Puglia nonché con condanna al pagamento di una provvisionale e al pagamento delle spese legali.

Avverso detta sentenza hanno proposto impugnazione i quattro summenzionati appellanti per chiedere la riforma integrale della sentenza. Il giudizio di secondo grado si è concluso favorevolmente per gli interessi regionali con la conferma integrale della sentenza di primo grado e la condanna degli imputati al pagamento in solido delle spese legali relative al giudizio di gravame

Il Presidente della G.R., ravvisata la necessità di tutelare la posizione processuale dell'Amministrazione Regionale anche in grado di appello ed in particolare al fine di insistere nel rigetto delle spiegate impugnazioni, ha rilasciato procura speciale in via d'urgenza all'avv. Marzullo Francesco, che ha già assistito la Regione nel primo grado di giudizio.

Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18", istitutiva dell'Avvocatura della Regione Puglia"

Tanto premesso, ricorrendo motivi di opportunità, si propone, in conformità al parere ex art. 4 comma 3 lett. c L.r. 18/2006 espresso dall'Avvocatura regionale, con la sottoscrizione del presente atto, di ratificare l'operato del Presidente Giunta Regionale provveda a ratificare l'operato del Presidente della G.R. che ha confermato l'incarico difensivo per la costituzione di parte civile all'avv. Francesco Marzullo del foro di Bari (MRR FNC 73CO5 A662T) con studio in Bari alla Via Abbrescia, 50, anche nel giudizio di appello

Si da atto che il mandato per il legale esterno è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R n. 22 del 22/12/1997 e dalla Deliberazione di G.R. n. 2892 del 20/12/2012, per un importo predefinito omnicomprendivo per onorari e spese pari a EURO **8.564,40**, comprensivo di IVA e CAP, calcolato nel rispetto dei vigenti parametri;

(Valore della controversia: indeterminati particolare interesse - Servizio di Spesa: Urbanistica)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/01 e s.m.e i_

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento pari a € 8.564,40 comprensiva di

IVA, CAP e spese, sarà finanziata, con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso.

All'impegno della complessiva spesa ed alla relativa liquidazione e pagamento dell'entire importo si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap.1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. 11/L/6325 del 25.03.2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, Vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato Istruttore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. che ha rilasciato la procura speciale e la difesa tecnica all'avv. Francesco Marzullo del foro di Bari (MRRFNC73CO5A662T) con studio in Bari alla Via Abbrescia, 50, anche nel procedimento di appello che si è concluso favorevolmente per gli interessi dell'Amministrazione con la conferma di tutte le statuizioni civili di primo grado ed il rigetto integrale di tutti gli appelli;
- di fare obbligo all'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento e la liquidazione dell'acconto, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria"

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 aprile 2015, n. 754

Cont. 329/15/LO - Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari - costituzione di parte civile della REGIONE PUGLIA nel procedimento penale n. 12582/14 r.g.n.r. a carico di C.O.L.E. s.r.l.. Ratifica incarico difensivo avv. Rosario Cristini, legale esterno.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Avvocatura regionale, riferisce quanto segue.

A seguito dell'esposto presentato dal Dirigente p.t. del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione della Regione Puglia in data 30.6.2014 (Prot. n. 7803) nei confronti della C.O.L.E. srl, il P.G. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari ha avviato la fase delle indagini preliminari (Proc. n. RGN.R. 12582/14), al fine di verificare se sussistano ipotesi di reato per le quali l'Amministrazione regionale debba ritenersi parte offesa e/o danneggiata.

Il Presidente della GR, ravvisata la necessità di tutelare gli interessi dell'Amministrazione regionale mediante la costituzione di parte civile nel procedimento penale n. 12582/14 R.G.N.R. fin dalla fase processuale delle indagini preliminari, ha rilasciato, in data 11/3/2015, mandato difensivo all'Avv. Rosario Cristini, legale esterno.

"Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18, istitutiva dell'Avvocatura della Regione Puglia.

Tanto premesso, ricorrendo motivi di opportunità, si propone, in conformità al parere ex art. 4 comma 3 lett. c L.r. 18/2006 espresso dall'Avvocatura regionale, con la sottoscrizione del presente atto, di ratificare l'operato del Presidente della G.R. che ha conferito l'incarico difensivo per la costitu-

zione di parte civile nel proc. N. 12582/14 R.G.N.R., all'Avv. Rosario Cristini (CF. CRS RSR 68H02 A662V).con studio in Baria, alla Via Dante Alighieri n. 317.

Si dà atto che il mandato per il legale esterno è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R n. 22 del 22/12/1997 e dalla Deliberazione di G.R. n. 2892 del 20/12/2012, per un importo predefinito onnicomprensivo per onorari e spese pari a euro 5.138,64, comprensivo di IVA e CAP, calcolato nel rispetto dei vigenti parametri;

Valore della controversia: Particolare interesse; Servizio di spesa Sanità.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/01 e s.m.e i_

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento pari a €5.138,64 comprensiva di IVA, CAP e spese, sarà finanziata, con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 1.541,59, IVA e CAP inclusi.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap.1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. 11/L/6325 del 25.03.2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato Istruttore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. che ha conferito mandato difensivo e la procura speciale all'avv. Rosario Cristini, del foro di Bari, con studio in Bari alla Via Dante n. 317;
- di fare obbligo all'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento e la liquidazione dell'acconto, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17
aprile 2015, n. 755

Cont. 706/12/DL Corte di Appello Bari. Avv. F.C.S. c/Regione Puglia. Costituzione in giudizio. Ratifica nomina legale esterno, avv. Francesco ROMITO.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, titolare di Alta Professionalità, e confermata dall'Avvocato coordinatore, riferisce quanto segue:

L'Avv. F.C.S. ha instaurato giudizio innanzi alla Corte di Appello di Bari per l'impugnazione della sentenza n.1923/2014 emessa dal Trib.di Trani il 7.11.2014, sull'opposizione al decreto ingiuntivo proposta dalla Regione Puglia.

Il Presidente della G.R., pertanto, ha ravvisato la necessità di costituirsi nel giudizio di che trattasi innanzi alla Corte di Appello di Bari e con proprio provvedimento, salvo ratifica della G.R., ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Francesco ROMITO del foro di Bari, già difensore

incaricato nel richiamato giudizio innanzi al Trib. di Trani;

Si dà atto che il mandato all'Avv. Francesco ROMITO è stato conferito per un importo predefinito pari ad € 8.564,40 IVA e CAP incl., il tutto come determinato nella convenzione tra il professionista e l'avvocato coordinatore, sottoscritta in data 29/1/2015.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere al giudizio di che trattasi.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n.28/2001 e s.m.ii.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 8.564,40, è composta come di seguito indicato e sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso:

- € 6.750,00 (imponibile), € 1.544,40 (IVA), € 270,00 (CAP) per compenso professionale pattuito con l'avvocato officiato.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 2.854,80 IVA e CAP inclusi.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

"Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011)"

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della l.r. n.7/97, art.4- comma IV-lett.K e della delibera di G.R.n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento, titolare di Alta Professionalità, e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della Giunta Regionale e, pertanto, di costituirsi nel giudizio di che trattasi innanzi alla Corte di Appello di Bari a mezzo dell'avv. Francesco ROMITO;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa e di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 aprile 2015, n. 823

Cont. n. 1312/13/SI. Commissione Tributaria di Bari. R.P. c/ G. G. S.r.l. Ratifica incarico all'Avv. Luigi Quercia, legale esterno (Il mandato).

Assente il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue l'il V.P. Barbanente:

Il G. G. S.r.l. in data 13.03.2015 ha notificato al legale officiato dall'Amministrazione regionale, Avv. Luigi Quercia, l'istanza di sospensione ex art. 373 c.p.c. dell'esecuzione della sentenza n. 23/8/2013 del 5.10.2012 pronunciata dalla VIII Sez. della Commissione Tributaria Regionale di Bari e impugnata innanzi alla Corte di Cassazione, R.G. n.23441/2013, dalla medesima parte istante nel cui giudizio di legiti-

timità la Regione Puglia si è costituita.

La predetta istanza reitera quella già presentata dalla società ricorrente in data 13.11.2014, rigettata con Ordinanza n. 1117/13/2014 della CTR di Bari.

Il Presidente della G.R., ravvisata la necessità di tutelare la posizione processuale dell'Amministrazione Regionale anche nel giudizio incardinato innanzi alla Commissione Tributaria di Bari ed, in particolare, al fine di insistere nel rigetto delle avverse pretese, in data 2/4/2015 ha rilasciato mandato difensivo all' Avv. Luigi Quercia, che ha già assistito la Regione Puglia negli altri gradi di giudizio.

(Valore della controversia: scaglione da 1.500.001 a 5.000.000.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/01 e s.m.e.i._

La presente delibera non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale, in quanto l'attività difensiva del legale esterno officiato, Avv. Luigi Quercia, è ricompresa nella convenzione già sottoscritta in relazione alla precedente sospensiva iscritta a ruolo n. 5876/14 R.G.A. così come pattuito tra le parti.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dal V. Presidente;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di fare propria la relazione del V. Presidente che si intende integralmente qui riportata.

2. Di ratificare l'incarico all'Avv. Luigi Quercia, legale esterno, di difendere le ragioni dell'Amministrazione regionale dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale sede di Bari.
3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Angela Barbanente

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 aprile 2015, n. 843

Cont. 386/15/FR - TAR Puglia Lecce - Sig. C. P. c / Regione Puglia - Non costituzione in giudizio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal legale interno Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Il Sig. C. P., con ricorso innanzi al TAR Puglia Lecce, ha chiesto l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento n. 840 del 14.01.2015 del Comune di Ugento - Settore Urbanistica e Assetto del Territorio - Ufficio Passaggio, avente ad oggetto: "Condono Edilizio - Legge n. 326/2003 Accertamento di compatibilità paesaggistica Legge n. 308/2004 ed accertamento di conformità art. 36 DPR n. 380/2001. Accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 167 c. 4 e 181 comma 1 quater del D. Lgs. 42 del 22.01.2004 per ampliamento di un chiosco bar su area demaniale marittima data in concessione - Concessione di preavviso di diniego ex art. 10 bis L. n. 241/1990 e ss.mm.ii Ditta proponente: Congedi Paolo, Ubicazione Ugento - località Lido Marini", con cui l'ufficio ha comunicato il preavviso di diniego alle richieste formulate dal ricorrente.

Il Servizio Demanio e Patrimonio con nota prot. n. AOO_108/0004480 del 9.04.2015 ha evidenziato la non opportunità della costituzione in giudizio della Regione Puglia, trattandosi di questione non rientrante nella competenza regionale.

Il Presidente, condividendo detto orientamento espresso dal Servizio Demanio e Patrimonio, pro-

pone che la Regione non si costituisca nel giudizio di che trattasi.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E S.M.I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R.n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art.4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Di confermare quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto;
- Di non costituirsi nel giudizio proposto dal Sig. C. P. dinanzi al TAR Puglia Lecce per le motivazioni contenute in narrativa.
- Di pubblicare il seguente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 aprile 2015, n. 844

Cont. 360/15/FR - TAR Puglia Lecce - Sig.ra C. L. c / Regione Puglia - Non costituzione in giudizio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal legale interno Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

La Sig.ra C. L., con ricorso innanzi al TAR Puglia Lecce, ha chiesto l'annullamento e revoca, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento prot. n. 1577 del Comune di Lecce, avente ad oggetto "richiesta per ampliamento CDM n. 1 del 29.04.2008 mediante l'utilizzo del pennello frangi-flutto", della nota della Regione Puglia prot. n. AOO_108 del 18.12.2014 e dell'ordinanza di sicurezza della Capitaneria di Porto di Gallipoli n. 14/2013

Il Servizio Demanio e Patrimonio con nota prot. n. AOO_108/0004127 del 1.04.2015 ha evidenziato la non opportunità della costituzione in giudizio della Regione Puglia, trattandosi di questione non rientrante nella competenza regionale.

Il Presidente, condividendo detto orientamento espresso dal Servizio Demanio e Patrimonio, propone che la Regione non si costituisca nel giudizio di che trattasi.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E S.M.I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R.n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art.4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Di confermare quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto;
- Di non costituirsi nel giudizio proposto dal Sig.ra C. L. dinanzi al TAR Puglia Lecce per le motivazioni contenute in narrativa.
- Di pubblicare il seguente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 aprile 2015, n. 845

Contt 2194-2195-2196/93/DL TRIBUNALE BARI - REGIONE PUGLIA c/ PROVINCIA DI BARI.INTRODUZIONE GIUDIZIO MERITO. Ratifica incarico difensivo.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Avvocato incaricato e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura., riferisce quanto segue:

Con atto di pignoramento presso terzi notificato alla Regione Puglia il 23.11.2013, la Provincia di Bari, dopo avere notificato atto di precetto per la complessiva somma di €. 1.849.712,43, ha proceduto a pignorare in danno della Regione Puglia presso la Tesoreria regionale l'importo di €. 2.774.568,65; il procedimento è stato promosso dinanzi al Tribunale di Bari e rubricato sub numero di R.G. Es. 7554/13.

Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale di Bari in data 4.4.2014, la Regione Puglia ha proposto opposizione alla esecuzione, ex art. 615 c.p.c., avverso l'anizidetto pignoramento ed, istruita la causa (R.G. n. 7554/20131), il GI, riservata la

causa per la decisione all'udienza del 16.6.2014, con provvedimento reso in data 29.8.2014 ha accolto l'opposizione, sospendendo l'esecuzione.

Con atto depositato dinanzi al Tribunale di Bari, in composizione collegiale in data 19.09.2014 e notificato il 30.09.2014, la Provincia di Bari ha proposto reclamo avverso la citata ordinanza del 29.08.2014 resa nel procedimento R.G. Es. n. 7554/20131, chiedendone la revoca e con provvedimento reso in data 1/10.12.2014 il Tribunale in sede Collegiale ha rigettato il reclamo della Provincia, confermando il provvedimento cautelare di sospensione.

Attesa la necessità di procedere all'accertamento nel merito della avvenuta compensazione del credito vantato dalla Provincia con il controcredito di maggiore importo, opposto già in sede cautelare dalla Regione, ritenuta l'opportunità di difendere il provvedimento di sospensione della esecuzione reso in favore della Regione Puglia, così come già confermato in sede di reclamo, il tutto con statuizione definitiva di merito, il Presidente della GR ha conferito all'avv. Vincenzo Latorre del foro di Bari mandato difensivo, al fine di promuovere il giudizio di merito.

E' necessario, pertanto, che la Giunta Regionale provveda a ratificare il citato mandato difensivo, conferito in via di urgenza.

SETTORE DI SPESA - AVVOCATURA

VALORE DELLA CAUSA: €. 2.774.568,65.

COPERTURA FINANZIARI A ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad 27.407,84 (di cui €. 20.250,44 per compenso, €. 810,18 per CPA, €. 4.634,22 per iva, €. 1.686,00 per contributo unificato, €. 27,00 per marca iscrizione a ruolo) per compenso professionale e spese di iscrizione a ruolo pattuiti con l'avvocato officiato, oltre le spese vive documentate, sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso:

L'acconto da corrispondere all'avv. Vincenzo Latorre, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari a complessivi €. 10.277,40 (di cui €. 6.750,00 a titolo di acconto compenso, €. 270,00 a titolo di CPA, €. 1.544,40 per IVA, €. 1.686,00 per contributo unificato, €. 27,00 per marca iscrizione a ruolo).

Al relativo impegno e alla successiva liquidazione dell'acconto innanzi citato si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della l. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. N. 11/L/6325 del 25/3/2011).

Il Presidente, relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nelle competenze della Giunta ai sensi della LR 7/97 art.4 comma 4 lett. K e della deliberazione di GR n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile del procedimento e del Coordinatore dell'Avvocatura

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di promuovere il giudizio di merito, successivo alla esperita opposizione alla esecuzione, innanzi al Tribunale di Bari contro la Provincia di Bari ed in epigrafe indicato;
- di nominare rappresentante e difensore della Regione l'Avv. Vincenzo Latorre del Foro di Bari di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura finanziaria".
- Di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 aprile 2015, n. 846

Cont. 475/08/SH. Corte Suprema di Cassazione - Ricorso L. s.r.l. c/ Regione Puglia avverso sent. n.1272/2013 della Corte di Appello di Bari - Ratifica incarico difensivo a legale esterno Avv. Giuseppe Romito.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, titolare di Alta professionalità, e confermata dall'Avvocato coordinatore, riferisce quanto segue:

Con ricorso depositato il 9 maggio 2008, la Regione Puglia chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Bari ingiunzione di pagamento (n.1206/2008) a carico della Società L. della somma di €.82.238,98 ed accessori, per canoni dovuti - in corrispettivo di concessione demaniale di un suolo tratturale sito in agro di Foggia per gli anni 1996 e 1997- derivanti dal provvedimento 22 aprile 1998 prot. n.1739, adottato dal Dirigente dell'Ufficio Demaniale di Foggia della Regione Puglia. Avverso tale decreto, la Società L. proponeva opposizione con atto di citazione notificato il 16 luglio 2008.

Con sentenza n.281/2010 il Tribunale di Bari rigettava l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo e condannava la L. alle spese di lite.

Avverso l'anzidetta sentenza la società L. proponeva appello con atto notificato il 25.02.2010. Con sentenza n.1272/2013, la Corte di Appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del tribunale di bari, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava l'appellante a pagare alla Regione puglia la somma di €.76.500,00 oltre interessi legali dal 23 aprile 1998 al saldo, nonché a rifondere alla stessa Regione due terzi delle spese del doppio grado del giudizio di opposizione.

Con ricorso notificato in data 21.02.2014, la Società L. ha impugnato, dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione la sentenza n.1272/2013 resa dalla Corte di appello di Bari.

Al fine di tutelare la posizione processuale della Regione Puglia, risultata vittoriosa nei giudizi di primo e secondo grado, si ritiene opportuna la resistenza innanzi alla Corte di Cassazione.

Il Presidente della G.R., con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della stessa Giunta, ha conferito in data 19.03.2014 mandato di rappresentanza e difesa all'Avv. Giuseppe Romito nato a Bari il 7.06.1942 e domiciliato in Bari alla via F. Crispi n.6 C.F.: RMTGPP42H07A662Z - (U.P.B. 1.3.1).

Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R.n. 22 del 22/12/1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20/12/2011, così come integrata e modificata con DGR.n. 1985 del 16/10/2012 per un importo predefinito pari ad €. 7.065,63 comprensivo di IVA e CAP; il tutto come predeterminato con il prefato legale, nonché nella convenzione n.016967 stipulata tra il professionista officiato avv. Giuseppe Romito e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale avv. Vittorio TRIGGIANI.

(Valore della controversia: €. 82.238,98; Settore di spesa: Sanità.);

Tanto premesso, si propone che la Giunta regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad €. 41.109,12 comprensivo di IVA e CAP e spese per contributo unificato (€.3.3.372,00) sarà finanziata con le disponibilità del cap.1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad €. 2.119,68 comprensivo di IVA e CAP.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto suindicato e spese si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap.1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura Regionale prot. n.11/L/6325 del 25.03.2011.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai

sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di resistere nel giudizio proposto innanzi la Corte Suprema di Cassazione avverso la sentenza n. 1272/2013 resa dalla Corte di Appello di Bari, a mezzo dell'avv. Giuseppe Romito;
- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria".
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 aprile 2015, n. 847

Cont. 1325/05/GA. Suprema Corte di Cassazione sez. Lavoro. Regione Puglia c/ S.S. 4. Ratifica incarico difensivo al Prof. Avv. Giuseppe Trisorio Liuzzi.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

La Corte di Appello di Lecce sez. Lavoro, con sentenza n. 905/2014 ha accolto parzialmente l'appello proposto dai dipendenti S.S., C.F., L.A., M.G. e L.S. per la riforma e/o annullamento della n. 2344/2012 con cui il Giudice di prime cure ha dichiarato la nullità dell'accordo conciliativo sottoscritto in data 1° febbraio 2005 tra i citati dipendenti e l'Ente Regione Puglia per la correzione dell'inquadramento in un superiore livello funzionale e retributivo, al momento dell'immissione nel ruolo regionale.

Vista la nota del Servizio Personale prot.n.16815 del 29/9/2014, è necessario proporre ricorso per la cassazione della sentenza del Giudice di Appello, anche in considerazione sia dei dettami normativi che del costante orientamento giurisprudenziale, in materia di inquadramento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione nella superiore categoria giuridica.

Pertanto, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n° 18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, il Presidente della G.R. con proprio provvedimento urgente del 31 marzo 2015 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa al Prof. Avv. Giuseppe Trisorio Liuzzi

(Valore della controversia: INDETERMINATO DI PARTICOLARE INTERESSE; Settore di Spesa: Personale);

Si dà atto che il mandato viene conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e dalla Deliberazione di G.R. n. 2848 del 20/12/2011, così come integrata e modificata con DGR n. 1985 del 16/10/2012 per un importo stabilito pari ad € comprensivo di IVA e CPA.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento pari ad € 8.173,00 comprensiva di IVA e CAP e contributo unificato pari ad € 1.036,00 sarà finanziata con le disponibilità del cap 1312 (U.P.B.0.4.1.) del bilancio in corso.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata è pari ad € 3.177,10 inclusi IVA e CAP e contributo unificato di € 1.036,00;

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto comprensivo del contributo unificato si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap 1312.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di confermare quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
- di proporre ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione avverso la sent. n. 1556/2014, indicata in narrativa a mezzo del Prof.avv. Giuseppe Trisorio Liuzzi
- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno della spesa complessiva di € 8.173,00 e di liquidazione e pagamento dell'acconto comprensivo del contributo unificato autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione Copertura Finanziaria;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P. ai sensi della dell'art. 42 comma 7 della L.R. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 aprile 2015, n. 848

Cont. n. 1312/13/SI. Commissione Tributaria di Bari. R.P. c/ G. G. S.r.l. Ratifica incarico all'Avv. Luigi Quercia, legale esterno.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue.

Il G. G. S.r.l. in data 31.10.2014 ha notificato l'istanza di sospensione ex art. 373 c.p.c. dell'esecuzione della sentenza n. 23/8/2013 del 5.10.2012 pronunciata dalla VIII Sez. della Commissione Tributaria Regionale di Bari e impugnata innanzi alla Corte di Cassazione, R.G. n.23441/2013, dalla medesima parte istante nel cui giudizio di legittimità l'Amministrazione regionale si è costituita per il tramite dell'Avv. Luigi Quercia, legale esterno.

La predetta istanza è stata iscritta a ruolo presso la Commissione Tributaria di Bari con il n. 5876/14 R.G.A.

Il Presidente della G.R., ravvisata la necessità di tutelare la posizione processuale dell'Amministrazione Regionale anche nel giudizio incardinato innanzi alla Commissione Tributaria di Bari ed, in particolare, al fine di insistere nel rigetto delle avverse pretese, ha rilasciato mandato difensivo all'Avv. Luigi Quercia, che ha già assistito la Regione Puglia negli altri gradi di giudizio.

(Valore della controversia: Determinato scaglione da 1.500.001 a 5.000.000; Settore di Spesa: Servizio Finanze).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/01 e s.m.e i._

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento è pari a € 22.610,00 comprensiva di IVA, CAP e spese, sarà finanziata, con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. Le ulteriori spese vive ragionevolmente sostenute per lo svolgimento dell'attività (ad esempio: bolli, notifiche, registrazioni, ulteriore contributo unificato, spese postali, copie di atti, trasferte) saranno rimborsate, a seguito di formale richiesta e solo se adeguatamente documentate.

L'acconto del 30% da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 6.783,00, IVA e CAP inclusi.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap.1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. 11/L/6325 del 25.03.2011).

L'Avvocato Coordinatore ha rinunciato al pagamento di qualsiasi compenso.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dal Presidente;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di fare propria la relazione del Presidente che si intende integralmente qui riportata.
- Di ratificare l'incarico all'Avv. Luigi Quercia, legale esterno, di difendere le ragioni dell'Amministrazione regionale dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale sede di Bari.
- di fare obbligo all'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento e la liquidazione dell'acconto, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 aprile 2015, n. 853

Cont. 278/15/FR - TAR Puglia Lecce - Sig. S. S. c / Regione Puglia - Non costituzione in giudizio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal legale interno Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Il Sig. S. S., con ricorso innanzi al TAR Puglia Lecce, ha chiesto l'annullamento e/o declaratoria di nullità, previa sospensione, della autorizzazione del Comune di Gallipoli n. 274 del registro delle concessioni prot. n. 0062222 del 23.12.2014, nelle parti in cui limita la propria efficacia al 31.12.2014; della delibera della G.C. di Gallipoli n. 26814; delle note del Comune di Gallipoli n. 45196 del 7.10.14 e n. 35833 del 11.08.14.

Il Servizio Demanio e Patrimonio con nota prot. n. AOO_024/0003237 del 5.03.2015 ha evidenziato la non opportunità della costituzione in giudizio della Regione Puglia, trattandosi di questione non rientrante nella competenza regionale.

Il Presidente, condividendo detto orientamento espresso dal Servizio Demanio e Patrimonio, propone che la Regione non si costituisca nel giudizio di che trattasi.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E S.M.I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R.

n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art.4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Di confermare quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto;
- Di non costituirsi nel giudizio proposto dal Sig. S. S. dinanzi al TAR Puglia Lecce per le motivazioni contenute in narrativa.
- Di pubblicare il seguente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 aprile 2015, n. 854

Cont. 303/15/FR - Tribunale di Lecce - Sig.ra P.A. c / Regione Puglia - Non costituzione in giudizio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal legale interno Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Il Sig.ra P. A., ha proposto ricorso innanzi al Tribunale di Lecce, per l'annullamento della nota n. 46838 del 30.12.2014, con cui il Dirigente dell'area

funzionale 2ª del Comune di Nardò ha intimato alla ricorrente il pagamento di Euro 170.660,94 a titolo di indennizzo risarcitorio, di Euro 12.799,56 a titolo di imposta comunale e di Euro 4.266,52 a titolo di imposta regionale, per un totale di Euro 187.727,02; nonché della scheda del calcolo degli indennizzi, notificata con la suddetta nota.

Il Servizio Demanio e Patrimonio con nota prot. n. AOO_108/0003695 del 24.03.2015 ha evidenziato la nonopportunità della costituzione in giudizio della Regione Puglia, trattandosi di questione non rientrante nella competenza regionale.

Il Presidente, condividendo detto orientamento espresso dal Servizio Demanio e Patrimonio, propone che la Regione non si costituisca nel giudizio di che trattasi.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E S.M.I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art.4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Di confermare quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto;

- Di non costituirsi nel giudizio proposto dal Sig.ra P. A. dinanzi al Tribunale di Lecce per le motivazioni contenute in narrativa.
- Di pubblicare il seguente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 aprile 2015, n. 869

Cont. 2070/12/LO. Costituzione di parte civile della REGIONE PUGLIA nel procedimento penale n. 14239/10 r.g. P.M. e n. 8014/14 R.G. G.I.P. -Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari- a carico di R.G. altri. Ratifica incarico difensivo avv. Romualdo Errico, legale esterno.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Avvocatura regionale, riferisce quanto segue.

La Procura di Bari in data 24.2.2015 ha notificato l'Avviso di fissazione di udienza preliminare nr 8014/14 R.G. GIP e richiesta di rinvio a giudizio nr. 14239/10 R.G. N.R. a carico di R. G. + 26 soggetti (tra persone fisiche e persone giuridiche) per i reati di cui agli articoli indicati nella richiesta di rinvio a giudizio, allegata alla presente deliberazione per formare parte integrante e sostanziale e da intendersi qui integralmente richiamata.

A seguito di detta notifica è stata avviata istruttoria interloquendo con il Servizio regionale Edilizia. Conclusa tale istruttoria, si è ravvisata la necessità di tutelare gli interessi di questa Amministrazione, mediante costituzione di parte civile, al fine di chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali nei confronti degli imputati di cui alla richiesta di rinvio a giudizio del 24/2/2015.

In considerazione del particolare interesse che riveste la questione oggetto di giudizio e sussistendo obiettive ragioni di urgenza, il Presidente della Giunta Regionale in data 3.3.2015, ha conferito incarico difensivo, salva ratifica, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. g), dello Statuto e dell'art. 1, comma 4 quater, della L.R. Puglia n. 18/2006, per la

costituzione di parte civile nel summenzionato procedimento penale, all'Avv. Romualdo Errico, nato a San Vito dei Normanni (BR) il 2.03.1964, con studio in Bari alla Via Piccinni n. 10, legale esterno.

“Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18”, istitutiva dell'Avvocatura della Regione Puglia”

Si dà atto che il mandato per il legale esterno è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e dalla Deliberazione di G.R. n. 2892 del 20/12/2012, per un importo predefinito onnicomprensivo per onorari e spese pari a EURO 10.703,59, comprensivo di IVA e CAP, calcolato nel rispetto dei vigenti parametri;

Valore della controversia: Particolare interesse;
Servizio di spesa: Urbanistica.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/01 e s.m.e i_

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento pari a € 10.703,59 comprensiva di IVA, CAP e spese, sarà finanziata, con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 3.211,07, IVA e CAP inclusi.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap.1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. 11/L/6325 del 25.03.2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato Istruttore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della Giunta Regionale e, pertanto, di autorizzare la costituzione di parte civile della Regione Puglia nel proc. pen. n. 14239/10 r.g. P.M. e n. 8014/14 R.G, nei confronti di R.G. + 26 per le ragioni sopra riportate, conferendo la procura speciale e la difesa tecnica all'avv. Romualdo Errico, del foro di Bari, con studio in Bari alla Via Piccinni, 10, legale esterno;
- di fare obbligo all'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento e la liquidazione dell'acconto, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 aprile 2015, n. 882

Cont. 1352/14/LO Costituzione di Parte Civile nel Procedimento Penale n. 17174/13 RG. P.M. - Tribunale di Bari a carico di F. G.. Nomina procuratore e difensore esterno avv. Francesco Marzullo. Conferimento incarico a ratifica della procura speciale rilasciata dal V.P. in data 16.02.2015.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata scorta degli atti contenuti nel fascicolo regionale, dall'Avv. regionale titolare della P.O. e Responsabile del procedimento, confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

In data 29.5.2014 è stato notificato alla Regione Puglia, quale parte lesa, per l'eventuale esercizio della facoltà di costituzione di parte civile, l'avviso del decreto di citazione diretta a giudizio innanzi al Tribunale di Bari in composizione monocratica con dell'udienza per il 3.6.2015, di F.G. imputata nel n. 17174/13 R.G. P.M.

Il decreto di citazione riguarda, in particolare, l'accusa di indebita percezione di un finanziamento regionale (art.316ter c.p.) teso a favorire l'imprenditoria ex legge 1992 n. 215 e percepito dall'imputata, a condizione che l'azienda beneficiaria rimanesse operativa per almeno 5 anni dal conseguimento del finanziamento; condizione che, viceversa, non si è verificata (avendo il beneficiario cessato la sua attività come accertato a seguito delle indagini svolte dalla G.d.F).

Malgrado la cessazione anticipata, l'imputata ha omesso di restituire la complessiva somma di euro 33.750,64, oltre interessi, così arrecando danni patrimoniali e non patrimoniali anche sotto forma di danno di immagine derivante dal reato ipotizzato.

Stante l'approssimarsi dell'udienza dibattimentale il Vice Presidente della Giunta regionale, stante l'assenza del Presidente per impegni istituzionali, rilasciava in via d'urgenza procura speciale per la costituzione di parte civile nel citato procedimento penale innanzi al Tribunale di Bari in composizione monocratica.

All'udienza del 18.2.2015, il legale esterno depositava innanzi al Tribunale di Bari dichiarazione di costituzione di parte civile, unitamente alla procura speciale rilasciata in via d'urgenza, in data 16.2.2015, Vice Presidente prof.ssa Barbanente.

Quanto sopra riferito, in considerazione della nota 5.2.2015 (prot. 0001056) trasmessa dall'Ufficio Incentivi PMI e Grandi Imprese, ricorrendo motivi di opportunità si propone, in conformità al parere ex art. 4 comma 3 lett. c LR. 18/2006, dal Coordinatore dell'Avvocatura con la sottoscrizione del presente atto di costituire la Regione Puglia, per quanto legittimata, civile nel procedimento penale n. 17174/29013 R.G. P.M., pendente allo stato innanzi al Tribunale di Bari in composizione monocratica nei confronti di F.G. (nata in Germania il 13.1.1977), al fine di chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, e di ratificare, all'uopo, l'operato del Vice Presidente che ha rilasciato in via d'urgenza in data stante l'approssimarsi dell'udienza del 18.2.2015, la procura speciale al legale

del libero Foro, avv. Francesco Marzullo, affinché tempestivamente perfezionasse la costituzione di parte civile in sede dibattimentale. Si dà atto che il mandato per il legale esterno è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L R n. 22 del 22/12/1997 e dalla Deliberazione di G.R. n. 1985 del 16.10.2012 e n. 2892 del 20/12/2012, per un importo onnicomprensivo per onorari e spese pari a EURO 7.620,77, comprensivo di IVA e CAP, calcolato nel rispetto dei vigenti parametri;

Valore della controversia: giudizio di ordinaria importanza (valore controversia pari a euro 33.750,64 oltre interessi). Servizio di competenza: Servizio Competitività dei sistemi produttivi

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della LR. 28/01 e s.m.e i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento pari a € EURO 7.620,77 comprensiva di IVA, CAP e spese, sarà finanziata, con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4. 1.) del bilancio in corso.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € euro 2.286,23, IVA e CAP inclusi.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto di provveder à con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap.1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. 11/L/6325 del 25.03.2011).

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. 11/L/6325 del 25.03.2011). Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di autorizzare la costituzione di parte civile parte civile -tramite il procuratore speciale e difensore avvocato Marzullo Francesco del libero foro nel procedimento penale n. 17174/2013 P.M., pendente allo stato innanzi al Tribunale di Bari in composizione monocratica nei confronti di F.G. (nata in Germania il 13.1.1977) al fine di chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non, derivanti dal reato di cui all'art. 316 ter c.p. ascritto all'imputata, e conseguentemente delibera di ratificare l'operato del Vice Presidente della Giunta regionale prof.ssa Angela Barbanente, che in data 16.2.2015, ha conferito in via d'urgenza la procura speciale e la difesa tecnica all'avv. Francesco Marzullo, del foro di Bari (MRRFNC73CO5A662T), con studio in Bari alla via Abbrescia, 50
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento e la liquidazione dell'acconto, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria"
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 aprile 2015, n. 883

Cont. 1268/09/RM Costituzione di Parte Civile nel procedimento penale Costituzione n. 2127/07 RG.n.r. - n.6538/08 R.G. GIP, in 2° grado presso la Corte di Appello di Lecce a carico di M. B. altri 5. Nomina procuratore e difensore esterno avv. Francesca Riccio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata

sulla scorta degli atti contenuti nel fascicolo regionale, dall'Avv. regionale titolare della P.O. e Responsabile del procedimento, confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue.

I sigg: M. B. - A. M. - M. C. - M. E. - M. J. - M. L. imputati, nell'ambito del procedimento penale n. 002127/2007 R.G.N.R. e n. 828 R.G. G.I.P., essendo stati condannati in primo grado con sentenza n. 1067/2013, del Tribunale Collegiale di Lecce, hanno proposto gravame contro questa sentenza.

Essendo l'Amministrazione regionale, già costituita in primo grado quale parte civile, con le delibere di G.R. n. 906 del 25.03.2010 e n. 1503 del 25/06/2010, a mezzo del patrocinio legale dell'avv. Francesca Riccio, e ricorrendo motivi di opportunità per insistere nella domanda accolta sia in primo grado (condanna degli imputati al risarcimento dei danni), si propone, in conformità al parere ex art. 4 comma 3 lett. c L.r. 18/2006 espresso dal Coordinatore dell'Avvocatura regionale con la sottoscrizione del presente atto, di insistere nella costituzione di parte civile, confermando il conferimento della procura speciale e difesa tecnica all'avv. Fancesca Riccio, del foro di Brindisi (con studio alla via Via Gioberti n.3 in Mesagne (BR)).

Si da atto che il mandato per il legale esterno è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R n. 22 del 22/12/1997 e dalla Deliberazione di G.R. n. 2892 del 20/12/2012, per un importo predefinito onnicomprensivo per onorari e spese pari a EURO **6.750,00**, comprensivo di IVA e CAP, calcolato nel rispetto dei vigenti parametri; Tanto premesso, si propone che la Giunta regionale provveda a ratificare la decisione già assunta per la difesa dell'Ente con il conferimento del prefato avvocato.

(Valore della controversia: € indeterminato - Servizio di Spesa: Servizio Formazione Professionale)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/01 e s.m.e i_

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento pari a € **6.750,00**, comprensiva di IVA, CAP e spese, sarà finanziata, con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 2.025,00 IVA e CAP inclusi.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto di provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap.1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. 11/L/6325 del 25.03.2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate,

Vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di autorizzare la costituzione di parte civile in Appello, nei confronti degli imputati, indicati in narrativa, condannati in primo grado, confermando il conferimento della procura speciale e difesa tecnica all'avv. Francesca Riccio.
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento e la liquidazione dell'acconto, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria"
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 maggio 2015, n. 890

Cont. 0083/15/DL TAR Puglia-Sede di Bari Associazione tra Titolari di Farmacia della Provincia di Foggia c/Regione Puglia + altri- Costituzione in giudizio - Ratifica incarico difensivo all'avv. Vincenzo Latorre, legale esterno, e avv.ti Sabina Ornella di Lecce e Mariangela Rosato, legali interni.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

con ricorso, notificato in data in data 13/15.1.2015, l'Associazione tra Titolari di Farmacia della Provincia di Foggia ha chiesto, dinanzi al TAR Puglia - Sede di Bari, l'annullamento, dei seguenti atti:

“del provvedimento di cui alla nota prot. AOO/152/14600 del 14.11.2014, a firma del Dirigente dell'Ufficio Politiche del Farmaco (Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione - Area politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità) della Regione Puglia, avente ad oggetto “Modalità di calcolo degli sconti dovuti dai farmacisti al SSN. Chiusura del procedimento amministrativo.

Convocazione riunione”

del provvedimento, anche se diverso dal precedente, ancorché non conosciuto dalla ricorrente, comunque lesivo, con cui la Regione Puglia ha chiuso il procedimento avviato con la nota prot. AOO152 n. 7141 del 20.5.2013 a firma del Dirigente dell'Ufficio Politiche del Farmaco, stabilendo che - per i medicinali delle liste di trasparenza con prezzo di vendita al pubblico superiore al prezzo di riferimento lo sconto debba essere applicato sul prezzo al pubblico e non sull'importo rimborsato dal SSN, e applicando retroattivamente detta modalità di calcolo a far data dall'1.1.2005;

gli esiti e/o verbale (non conosciuto) della riunione tenutasi il giorno 21.11,2014 presso la sede dell'Area Politiche per la Promozione della Salute della Regione Puglia, nel corso della quale l'Amministrazione regionale ha comunicato la chiusura del procedimento amministrativo di cui alla su citata

nota prot. AOO152 n. 7141 del 20.5.2013 e contestualmente consegnato un prospetto sintetico, che pure in questa sede si impugna, degli “sconti farmacie anni 2005-2011 da recuperare”, nonché:

di ogni altro atto ai predetti comunque connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente, comunque lesivo, ivi compresi:

la nota prot. AOO152 n. 7141 del 20.5.2013, a firma del Responsabile del Procedimento e del Dirigente dell'Ufficio Politiche del Farmaco (Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione

Area politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità) della Regione Puglia, avente ad oggetto “Modalità di calcolo degli sconti dovuti dai farmacisti al SSN - Comunicazione avvio procedimento amministrativo per il recupero delle somme indebitamente percepite dai farmacisti - Legge n. 241/90”;

la nota prot. AOO152 n. 9649 del 25.7.2013, dello stesso Ufficio Politiche del Farmaco della Regione Puglia, avente ad oggetto “Modalità di calcolo degli sconti dovuti dai farmacisti al SSN. Comunicazione” e relativo allegato I “Algoritmo calcolo sconti farmaceutica”;

la nota prot. AOO152 n. 10182 del 9.8.2013, dello stesso Ufficio Politiche del Farmaco della Regione Puglia, avente ad oggetto “Modalità di calcolo degli sconti dovuti dai farmacisti al SSN - Comunicazione sospensione termini del procedimento amministrativo per il recupero delle somme indebitamente percepite dai farmacisti;

la nota prot. AOO152 n. 12808 del 22,10.2013, dello stesso Ufficio Politiche del Farmaco della Regione Puglia, avente ad oggetto “Edotto (NSISR) - Area Assistenza Farmaceutica - Modalità calcolo sconto - Comunicazione”, di riattivazione dei termini del procedimento;

la nota prot. AOO152 n. 12969 del 25.10.2013, dello stesso Ufficio Politiche del Farmaco della Regione Puglia, avente ad oggetto “Edotto (NSISR) - Area Assistenza Farmaceutica - Modalità calcolo sconto - Note Federfarma - Riscontro - Istruzioni operative”;

la nota prot. AOO/152/13477 del 6.11.2013 a firma del Dirigente dell'Ufficio Politiche del Farmaco, avente ad oggetto “Modalità di calcolo degli

sconti dovuti dai farmacisti SSN, e gli esiti della riunione tenutasi il successivo giorno 14.11.2013;

ancora, la nota prot. AOO/152/10351 del 20.7.2011 (e relativi allegati), dello stesso Ufficio Politiche del Farmaco della Regione Puglia, di trasmissione della nota dell'Agenzia Italiana del farmaco prot. AA/707766/P del 6.7.2011 con l'unito parere espresso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo;

ove occorra, la nota datata 11.12.2014, successivamente ricevuta dalle farmacie, a firma del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Foggia, avente ad oggetto "Recupero somme sconto farmaceutico anni 2005-2011 per indebito oggettivo a seguito di ricalcolo secondo legge (l. 23.12.1996, n. 662, art. 40 - art. 11, comma 6 del d.l. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010 del 30.7.2010)" e relativi prospetti allegati;

ogni atto istruttorio relativo al procedimento in questione

per l'accertamento

dell'obbligo della Regione Puglia di disporre l'applicazione degli sconti in parola sul prezzo di riferimento dei farmaci e non sul prezzo di vendita degli stessi al pubblico".

il Servizio Programmazione e Assistenza Territoriale e Prevenzione ha comunicato di ravvisare l'opportunità della costituzione nel giudizio dinanzi al TAR Bari;

rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n.18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, il Presidente della G.R., con proprio provvedimento urgente del 27 febbraio 2015, salvo ratifica della G.R., ha conferito mandato congiunto di rappresentanza e difesa all'avv. Vincenzo Latorre, nato a Bari il 9.02.1966, con studio in Bari alla Francesco Crispi n. 6, codice fiscale: LTRVCN66B09A662I; P.I.: 04666580727 e agli avvocati Sabina Ornella di Lecce e Mariangela Rosato dell'Avvocatura regionale;

si dà atto che il mandato all'avv. Vincenzo Latorre è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R. n.22 del 22/12/1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20/12/2011, così come integrata e modificata con DGR n.1985 del 16.10.2012, per un importo predefinito pari ad € 13.500,00, oltre IVA e

CAP, e che il valore della controversia viene convenzionalmente stabilito quale indeterminabile di straordinaria importanza, in considerazione della complessità e specificità delle questioni poste, della consistenza degli interessi pubblici perseguiti e dell'urgenza; il tutto concordato con il professionista officiato, giusta convenzione sottoscritta in data 27 febbraio 2015 dall'avv. Vincenzo Latorre e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale avv. Vittorio Triggiani.

L'incarico difensivo conferito ai legali interni Sabina Ornella di Lecce e Mariangela Rosato è invece disciplinato dalla L.R. 26/6/2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di costituirsi nel giudizio innanzi descritto.

Valore della controversia: indeterminabile di straordinaria importanza - Servizio di spesa: Servizio Programmazione e Assistenza Territoriale e Prevenzione.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e S.M.I.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 15.444,00, comprensiva di IVA e CAP, sarà finanziata con le disponibilità del cap.1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad €. 5.709,60, comprensiva di IVA e CAP.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap.1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura Regionale prot. n.11/L/6325 del 25.03.2011).

Per i compensi professionali, spettanti agli avvocati regionali Sabina Ornella di Lecce e Mariangela Rosato, a norma del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010, l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito di provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di procedere alla costituzione nel giudizio in oggetto a mezzo dell'Avv. Vincenzo Latorre e degli Avv.ti Sabina Ornella di Lecce e Mariangela Rosato dell'Avvocatura Regionale;
- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria" in favore dell'Avv. Vincenzo Latorre;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 maggio 2015, n. 891

Cont. 240/15/DL. TAR Puglia-Sede di Lecce. Dott. D. + altri c/Regione Puglia + altri- Costituzione in giudizio - Ratifica incarico difensivo all'avv. Vincenzo Latorre, legale esterno, e avv.ti Sabina Ornella di Lecce e Mariangela Rosato, legali interni.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

con ricorso, notificato in data in data 16.17/02/2015, il Dott. G. D., titolare della omonima Farmacia con sede in Monteiasi più altricorrenti, hanno chiesto, dinanzi al TAR Puglia - Lecce, l'annullamento, dei seguenti atti:

1. della *Nota dell'Azienda Sanitaria Locale Taranto (per brevità, in seguito "ASL" a firma del Direttore Generale Dr. Vito Scattaglia, **Protocollo 0141758, avente data 10/12/2014, comunicato via pec alle farmacie della Provincia di Taranto a partire dal 17 dicembre 2014, con cui si dispone nuova base di calcolo dello sconto farmaceutico previsto dalla l. 23.12.1996 n. 662 art. 1 comma 40, e si dispone il recupero delle somme in pretesa restituzione secondo quanto indicato nell'allegato prospetto riferito a ciascuna delle farmacie;***

e, per quanto occorra,

2. della **Nota della Regione Puglia, Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e della pari opportunità, a firma dell'Ufficio politiche del farmaco, Prot. AOO/152/10351, avente data 20 luglio 2011, indicata nella predetta Nota Asl Taranto, e previa disapplicazione, se ed in quanto occorra, degli atti richiamati nella predetta Nota regionale, e precisamente della Nota della Agenzia Italiana del farmaco prot. AA170766 del 06/07/211 con l'unito parere espresso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo relativamente alla base di calcolo su cui applicare la percentuale di sconto; di tutti gli atti ad essi presupposti, conseguenti e/o connessi, ancorché non conosciuti e nei limiti di interesse delle ricorrenti.**

il Servizio Programmazione e Assistenza Territoriale e Prevenzione ha comunicato di ravvisare l'opportunità della costituzione nel giudizio dinanzi al

TAR Lecce;

rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n.18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, il Presidente della G.R., con proprio provvedimento urgente del 27 febbraio 2015, salvo ratifica della G.R., ha conferito mandato congiunto di rappresentanza e difesa all'avv. Vincenzo Latorre, nato a Bari il 9.02.1966, con studio in Bari alla Francesco Crispi n. 6, codice fiscale: LTRVCN66B09A662I; P.I: 04666580727 e agli avvocati Sabina Ornella di Lecce e Mariangela Rosato dell'Avvocatura regionale;

si dà atto che il mandato all'avv. Vincenzo Latorre è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R. n.22 del 22/12/1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20/12/2011, così come integrata e modificata con DGR n.1985 del 16.10.2012, per un importo predefinito pari ad €. 19.800,00, oltre IVA e CAP, e che il valore della controversia viene convenzionalmente stabilito quale indeterminabile di straordinaria importanza, in considerazione della complessità e specificità delle questioni poste, della consistenza degli interessi pubblici perseguiti, dell'urgenza e del numero delle parti; il tutto concordato con il professionista officiato, giusta convenzione sottoscritta in data 27 febbraio 2015 dall'avv. Vincenzo Latorre e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale avv. Vittorio Triggiani.

L'incarico difensivo conferito ai legali interni Sabina Ornella di Lecce e Mariangela Rosato è invece disciplinato dalla L.R. 26/6/2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di costituirsi nel giudizio innanzi descritto.

Valore della controversia: indeterminabile di straordinaria importanza - Servizio di spesa: Servizio Programmazione e Assistenza Territoriale e Prevenzione.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e S.M.I.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 25.122,24, comprensiva di IVA e CAP, sarà finanziata con le disponibilità

del cap.1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad €. 8.374,08, comprensiva di IVA e CAP.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap.1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura Regionale prot. n.11/L/6325 del 25.03.2011).

Per i compensi professionali, spettanti agli avvocati regionali Sabina Ornella di Lecce e Mariangela Rosato, a norma del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010, l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito di provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di procedere alla costituzione nel giudizio in oggetto a mezzo dell'Avv. Vincenzo Latorre e degli Avv.ti Sabina Ornella di Lecce e Mariangela Rosato dell'Avvocatura Regionale;

- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria" in favore dell'Avv. Vincenzo Latorre.
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 maggio 2015, n. 892

Cont. 431/15/CA. Tar Lecce. Avv. P.G. c/ Regione Puglia. Resistenza in giudizio. Nomina difensore. Ratifica mandato difensivo Avv. Sabino Persichella.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

Con ricorso ritualmente notificato l'avv. P. G. ha chiesto al Tar Lecce l'annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti e dei verbali con i quali il Commissario delegato per l'emergenza Xylella fastidiosa, previo ingresso nel fondo del ricorrente, ha verificato e marchiato a vista circa 100 ulivi secolari presenti nel fondo, disponendone pare l'eradicazione totale senza disporre alcuna verifica tecnica sullo stato di infezione degli stessi, nonché della determinazione dirigenziale del servizio agricoltura 13.3.2015 n. 54.

Con nota prot. n. 25679 del 31.3.2015 il servizio Agricoltura ha manifestato l'opportunità di resistere in giudizio;

Il Presidente della G.R. ritenuto, pertanto, necessario costituirsi in giudizio dinanzi al Tar Lecce, con proprio provvedimento del 01/04/2015, salvo ratifica della G.R., ricorrendo i presupposti di cui all'art. 1, comma 4 della l.r. 26/6/2006 per il conferimento dell'incarico ad un avvocato esterno - ha conferito

mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Sabino Persichella.

Si dà atto che il mandato al legale esterno è stato conferito per un importo predefinito pari ad € 9.900,00, oltre IVA e CAP, il tutto come predeterminato con il prefato legale, nonché nella convenzione in fase di perfezionamento stipulata tra il professionista officiato e l'avvocato coordinatore.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di costituirsi in giudizio.

(Valore della controversia: € indeterminabile di particolare interesse per l'oggetto e le questioni giuridiche trattate; Settore di Spesa: Area Politiche per lo Sviluppo Rurale).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 12.265,12, è composta come di seguito indicato e sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso:

€ 12.265,12 IVA (21.265,12) e CAP (396,00) inclusi, per compenso professionale pattuito con l'avvocato officiato; L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 3.679,53 IVA e CAP inclusi.

Al relativo impegno e alla successiva liquidazione dell'acconto su citato si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della l. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. N. 11/L/6325 del 25/3/2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare, per i motivi di cui in narrativa, l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi dinanzi al Tar di Lecce a mezzo dell'avv. Sabino Persichella.
- di fare obbligo al Dirigente incaricato di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura finanziaria".
- Di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 maggio 2015, n. 893

Cont. 2214/98/N/TO-CORTE DI CASSAZIONE T.C.G. s.p.a., c/ Regione Puglia - Ratifica incarico difensivo all'avv. Franco Gagliardi La Gala, legale esterno.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore riferisce quanto segue:

Con legge regionale n.7 /1987 la Regione Puglia adottava una serie di interventi straordinari volti

alla tutela dell'ambiente e dello sviluppo delle attività produttive, prevedendo la erogazione di finanziamenti a favore di progetti destinati a tali obiettivi.

La Giunta Regionale con delibera n.7337 dell'1.8.1988 individuava gli 11 progetti, che avrebbero dovuto essere ammessi al finanziamento per l'anno 1987.

Di tale delibera veniva richiesta la restituzione, prima che il procedimento si concludesse con il parere della competente commissione consiliare.

Tra i progetti ritenuti finanziabili ai sensi della citata L.R. n.7/1987 vi erano quelli proposti da I.N.E.S. s.p.a.; T. VRS s.p.a. e S. s.p.a. attualmente T. s.p.a.

Le suddette società, riunite in ATI, a mezzo del proprio procuratore speciale, citavano la Regione Puglia, affinché fosse dichiarata responsabile a titolo precontrattuale ed extracontrattuale della produzione dei danni causati loro dalle proprie inadempienze e condannata al relativo risarcimento quantificato in € 7.535.926,81.

Il giudizio si concludeva con la sentenza n.1574/08 del Tribunale Civile di Bari che accogliendo parzialmente la domanda delle società ricorrenti condannava la Regione Puglia al pagamento di €416.233,17 rivalutata fino al 17/6/2008; €1.970,00 oltre IVA e CAP e rivalutazione monetaria, oltre alle spese di lite quantificate in €15.863,98.

La G.R. con delibera n.1934/2009, ratificava il mandato difensivo conferito d'urgenza dal Presidente della G.R. all'avv. Franco Gagliardi La Gala per la proposizione dell'appello avverso la suddetta sentenza.

La Corte d'Appello di Bari con sentenza n.1817 del 19 /12/2013 ha revocato in toto la condanna subita in primo grado dalla Regione Puglia pari ad € 416.233,17 (oltre rivalutazione e interessi)e ha respinto in toto gli appelli incidentali avanzati dalle suddette società per ottenere il risarcimento dei danni subiti.

Una delle tre società riunite in ATI, precisamente la T.C. Generali s.p.a. in data 6/11/2014 ha notificato alla Regione Puglia Il proprio ricorso proposto innanzi alla Corte di Cassazione per la cassazione della sentenza n.1817/13 nella parte in cui accoglie l'appello della Regione Puglia e rigetta l'appello incidentale proposto dalla T. Costruzioni s.p.a..Con que-

st'ultimo detta società chiedeva il pagamento di una somma pari al 33% di € 7.535.926,81 richiesta inizialmente, a titolo di risarcimento danni, dalle tre società riunite in ATI,.

Considerata la necessità di resistere al ricorso di cui innanzi e rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n. 18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, il vice Presidente della G.R., con proprio provvedimento urgente ha confermato mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Franco Gagliardi La Gala..

Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R.n. 22 del 22/12/1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20/12/2011, così come integrata e modificata con DGR.n. 1985 del 16/10/2012 per un importo predefinito pari ad €25.693,200 comprensivo di IVA e CPA, il tutto concordato con il professionista officiato, giusta convenzione sottoscritta dall'avv. Franco Gagliardi La Gala e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale avv. Vittorio Triggiani.

(Valore della controversia: € 2.486.855,85 (pari al 33% di € 7.535.926,81- Servizio Attuazione del Programma)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e S.M.I.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 25.693,200 comprensiva di IVA e CAP sarà finanziata con le disponibilità del cap.1312 (U.P.B.0.4.1.)del bilancio in corso:

l'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 7.707,96 inclusi IVA, CAP.. All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap.1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i (cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2010)

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto

finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall' Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Di confermare quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato
- di ratificare l'operato del vice Presidente della G.R..e, pertanto di resistere al ricorso in epigrafe indicato, a mezzo dell'avv. Franco Gagliardi La Gala.
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell' acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione Copertura Finanziaria;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.;

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 maggio 2015, n. 895

Cont. 1132/10/RO. Tribunale di Bari - Sezione Lavoro. Ricorso ex art. 700 c.p.c. D.G.F./Regione Puglia + 1 - Ratifica incarico difensivo all'avv. Maria Loreta Petrocelli, legale esterno.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata

dal Responsabile del Procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

la sig.ra D.G.F. ha riassunto, dinanzi Tribunale di Bari- Sezione Lavoro (N. 10223/13 R.G.), il giudizio già incardinato dinanzi al TAR Puglia-Sede di Bari e definito con sentenza n. 635/2013. Il TAR ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione ritenendo che, nella vicenda oggetto di causa, la ricorrente abbia agito per far valere situazioni di diritto soggettivo connesse con lo svolgimento del rapporto di lavoro;

il Servizio Programmazione e Assistenza Ospedaliera e Specialistica, con nota prot. AOO_151/2652 del 18 marzo 2014, trasmessa a mezzo pec in pari, ha confermato di ravvisare l'opportunità della costituzione anche nel giudizio in riassunzione dinanzi al Tribunale di Bari - Sezione Lavoro;

la Regione Puglia ha conferito all'Avv. Maria Loreta Petrocelli mandato di rappresentanza e difesa nel predetto giudizio;

la ricorrente, in data 27.02.2015, ha notificato un ricorso ex art. 700 c.p.c. in corso di causa;

la Regione Puglia intende conferire all'Avv. Maria Loreta Petrocelli mandato di rappresentanza e difesa anche nel predetto giudizio cautelare;

rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n.18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, il Presidente della G.R., con proprio provvedimento urgente del 20 gennaio 2015, salvo ratifica della G.R., ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Maria Loreta Petrocelli, nata a Taranto il 7.06.1959, con studio in Bari al Corso Vittorio Emanuele n. 52, C.F.: PTRMLR59H47L049E; P.IVA: 03514660723;

si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R.n.22 del 22/12/1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20/12/2011, così come integrata e modificata con DGR n.1985 del 16.10.2012 per un importo predefinito pari ad €. 2.250,00, oltre IVA e CAP; il tutto concordato con il professionista officiato, giusta convenzione sottoscritta in data 11.03.2015 dall'Avv. Maria Loreta Petrocelli e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale avv. Vittorio Triggiani.

(Valore della controversia: Indeterminato rilevante - Servizio di spesa: Sanità

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e S.M.I.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 2.854,80, comprensiva di IVA e CAP, sarà finanziata con le disponibilità del cap.1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad €. 951,60, comprensivo di IVA e CAP.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap.1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. n.11/L/6325 del 25.03.2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di procedere alla costituzione nel giudizio cautelare in oggetto a mezzo dell'Avv. Maria Loreta Petrocelli;
- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto

di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria".

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 maggio 2015, n. 896

Cont. 1242/14/CA. Tar Bari. Società A.P. c/ Regione Puglia. Resistenza in giudizio. Nomina difensore. Ratifica mandato difensivo Avv. Filippo Panizzolo

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

Con ricorso in riassunzione a seguito di declaratoria di difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario ritualmente notificato la società A.P. s.r.l. ha chiesto al Tar Bari il risarcimento danni a seguito della determinazione del Dirigente dell'IPA della Regione n. 33 del 22.3.99, recante revoca parziale del contributo concesso alla società istante in attuazione del POP 1994/1999 Fondo Feoga Obiettivo 5° Sottoasse 4.4 misura 4.4.2..

Con nota prot. n. 18771 del 12.3.2015 il servizio Agricoltura ha manifestato l'opportunità di resistere in giudizio;

Il Presidente della G.R. ritenuto, pertanto, necessario costituirsi in giudizio dinanzi al Tar Bari, con proprio provvedimento del 12/03/2015, salvo ratifica della G.R., ricorrendo i presupposti di cui all'art. 1, comma 4 della l.r. 26/6/2006 per il conferimento dell'incarico ad un avvocato esterno - ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Filippo Panizzolo.

Si dà atto che il mandato al legale esterno è stato conferito per un importo predefinito pari ad € 30.375,00, oltre IVA e CAP, il tutto come predeter-

minato con il prefato legale, nonchè nella convenzione in fase di perfezionamento stipulata tra il professionista officiato e l'avvocato coordinatore.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di costituirsi in giudizio.

(Valore della controversia: € 7.281.989,82 ; Settore di Spesa: Area Politiche per lo Sviluppo Rurale).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 38.539,80 , è composta come di seguito indicato e sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso:

€ 38.539,80 IVA (6.949,80) e CAP (1.215,00) inclusi, per compenso professionale pattuito con l'avvocato officiato; L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 11.651,94 IVA e CAP inclusi.

Al relativo impegno e alla successiva liquidazione dell'acconto su citato si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della l. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. N. 11/L/6325 del 25/3/2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento

e dal Coordinatore dell'Avvocatura; A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare, per i motivi di cui in narrativa, l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi dinanzi al Tar di Bari a mezzo dell'avv. Filippo Panizzolo.
- di fare obbligo al Dirigente incaricato di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Coperatura finanziaria".
- Di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 maggio 2015, n. 897

Cont.1192/13/CA. C.d.S.. Sig. C.P.. c/ Regione Puglia. Resistenza in giudizio. Nomina difensore. Ratifica mandato difensivo avv. Raffaele Daloi.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

Con ricorso ritualmente notificato il sig. C. Pietro, ha chiesto al Tar Bari l'annullamento della determinazione dell'Autorità di Gestione PSR 2007/2013 del 10.6.2013 n. 208 nelle parti in cui ha previsto l'inammissibilità delle domande di finanziamento relative ad opere appartenenti alle stesse Azioni insistenti sulle stesse particelle già oggetto di precedenti finanziamenti della Misura 127 ed ha previsto il vincolo di nuove voci per l'Azione 3, nonché di ogni altro atto ad esso connesso, presupposto e/o consequenziale. Con ordinanza n. 95 del 13.2.2015 il

Tar Bari, nell'accogliere le difese spiegate per la Regione dall'avv. Raffaele Daloi, ha respinto la domanda cautelare.

Con ricorso in appello proposto dinanzi al C.d.S. il sig. C.P. ha chiesto la riforma della suindicata ordinanza.

Il Presidente della G.R., ravvisata, la necessità di costituirsi in giudizio dinanzi al C.d.S., vista l'urgenza, con proprio provvedimento del 23/3/2015, salvo ratifica della G.R., ricorrendo i presupposti di cui all'art. 1, comma 4 della l.r. 26/6/2006 per il conferimento dell'incarico ad un avvocato esterno - ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Raffaele Daloi, già difensore dell'Ente in 1° grado.

Si dà atto che il mandato al legale esterno è stato conferito per un importo predefinito pari ad € 10.000,00, oltre IVA e CAP, il tutto come predeterminato con il prefato legale, nonché nella convenzione in fase di perfezionamento stipulata tra il professionista officiato e l'avvocato coordinatore.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere in giudizio.

(Valore della controversia: € 1.133.996,08; Settore di Spesa: Area Politiche per lo Sviluppo Rurale).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 12.228,06, è composta come di seguito indicato e sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso:

€ 12.688,00 IVA (2.288) e CAP (400,00) inclusi, per compenso professionale pattuito con l'avvocato officiato; L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 3.806,40, inclusi IVA e CAP.

Al relativo impegno e alla successiva liquidazione dell'acconto su citato si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della l. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. N. 11/L/6325 del 25/3/2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare, per i motivi di cui in narrativa, l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di resistere nel giudizio di cui in narrativa dinanzi al Consiglio di Stato a mezzo dell'avv. Raffaele Dalloso.
- di fare obbligo al Dirigente incaricato di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura finanziaria".
- Di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 maggio 2015, n. 898

Cont. n. 551/13/TG. Regione Puglia c/ C. di L., L. S.r.L.. Corte di Cassazione. Ratifica incarico difensivo: Avv. Maurizio Di Cagno, legale esterno. -

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria

espletata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Con ricorso notificato il 17 dicembre 2014, la L. S.r.L., in proprio e quale mandataria dell'A.T.I. costituita con C.C.M. S.p.a., ha chiesto la cassazione, per motivi inerenti alla giurisdizione, della sentenza n. 2701/2014 resa dalla V Sezione del Consiglio di Stato nel giudizio di Appello iscritto al n. di Ruolo Generale 2153/14.

Con la sentenza impugnata il Consiglio di Stato ha accolto l'appello proposto dal C. di L. avverso la pronuncia resa in primo grado dal TAR Puglia -Sez. Bari n. 144/2014, che aveva ordinato al medesimo Ente di "concludere il procedimento ex art. 27 L.R. n. 26/2013 compiendo tutti gli atti necessari per l'effettiva concessione del finanziamento disponibile alla ricorrente".

in considerazione del particolare interesse che riveste la questione oggetto di giudizio, il Presidente della Giunta Regionale, in data 20 gennaio 2015, ha conferito incarico difensivo, salva ratifica, per resistere nel prefato giudizio all' Avv. Maurizio Di Cagno (C.F. DCGNRZ57R31A662W), legale esterno.

Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla Legge regionale n. 18 del 26 giugno 2006, istitutiva dell'Avvocatura della Regione Puglia.

Si dà atto che il mandato per il legale esterno è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/2007 e dalla Deliberazione di G.R. n. 2892 del 20/12/2002, per un importo pattuito con la convenzione n. Rep. 016919 del 26/02/2015, onnicomprensivo per onorari e spese pari a Euro 7.156,00, CPA e IVA inclusi, calcolato nel rispetto dei vigenti parametri.

(Valore della controversia: indeterminabile di particolare interesse; Settore di Spesa: Infrastrutture)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 E S.M. E I.

La spesa derivante dal presente provvedimento è pari a € 7.156,00 comprensiva di CPA e IVA, che sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso:

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 2.146,80, CPA e IVA inclusi.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Coordinatore dell'Avvocatura;


A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della Giunta Regionale e, pertanto, di disporre la resistenza in giudizio della Regione Puglia nel procedimento specificato in epigrafe nominando rappresentante e difensore l'Avv. Maurizio Di Cagno, legale esterno;
- l'incarico difensivo di cui al presente atto è soggetto a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari
Tel. 080 540 6316 / 6372 / 6317 - Fax 080 540 6379
Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>
e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott.ssa Antonia Agata Lerario**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974
S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza